

***INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA***

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALBORGHETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

in base alla commissione ministeriale n. 616 del 27 settembre 1996 dal 1° settembre 1996 le spese per le supplenze di breve durata (supplenze brevi e saltuarie) saranno gestite direttamente dalle istituzioni scolastiche;

lo stanziamento basato su semplici dati numerici non può garantire il funzionamento regolare delle scuole situate in zone disagiate, quali quelle di montagna, in quanto: *a)* l'organico delle scuole elementari e medie di cui sopra è costituito in misura notevole da docenti supplenti, poiché il personale di ruolo sceglie, sedi più comode; *b)* le procedure di nomina dei supplenti su posti vacanti, di competenza del provveditorato agli studi, essendo lente e macchinose, non garantiscono mai la copertura dei posti fino alla fine di ottobre-inizi di novembre e anche oltre;

le sedi di montagna sono, inoltre, le ultime ad essere scelte; *d)* i Capi d'istituto di queste scuole sono, di conseguenza, costretti a nominare già all'inizio delle lezioni diversi supplenti su posti vacanti per due motivi fondamentali: 1) garantire il regolare inizio e svolgimento delle attività didattiche (per le scuole elementari, in particolar modo, ciò si rende necessario laddove trattasi di piccoli plessi privi di docenti titolari); 2) garantire la sicurezza degli alunni in quanto, in caso di orario ridotto, essi sarebbero costretti a rimanere sulla strada anche per diverse ore, essendo gli orari dei trasporti quasi sempre legati agli orari di funzionamento delle scuole;

esistono di fatto due tipologie di supplenze: *a)* supplenze relative a posti vacanti

dell'organico provinciale la cui copertura finanziaria, quantificabile a priori e di competenza della direzione provinciale del tesoro, dovrebbe essere prevista a partire dal primo giorno delle lezioni; *b)* supplenze per la sostituzione di docenti titolari assenti, le cui spese spettano alle singole scuole;

l'articolo 21, comma 3 dell'O.M. n. 371 del 29 dicembre 1994 (conferimento supplenze personale docente) autorizza i capi d'istituto delle scuole situate in sedi di montagna a nominare « supplenti temporanei dalla data di inizio delle lezioni e fino alla data di assunzione del servizio da parte dei docenti nominati dal provvedimento agli studi »;

pertanto, in virtù delle considerazioni sopra esposte risulta evidente quanto segue:

a) che il *budget* assegnato al singolo istituto di montagna non consentirà di far fronte alle spese per entrambe le tipologie di supplenza;

b) lo stesso *budget* dovrebbe assicurare la copertura finanziaria unicamente per la seconda tipologia di supplenza, mentre per la prima la somma non erogata dalla Dpt causa della mancata assegnazione dei docenti alle scuole fin dal primo giorno delle lezioni, dovrebbe essere assegnata, in maniera aggiuntiva, agli istituti interessati per far fronte alle eccezionali esigenze;

c) la mancata disponibilità del fondo aggiuntivo di cui sopra comporterebbe seri problemi di gestione e di erogazione del servizio in quanto gran parte del *budget* ordinario assegnato verrebbe assorbito già nella prima parte dell'anno scolastico, precludendo la possibilità di procedere alla nomina di personale supplente, da parte del capo d'istituto, per il restante periodo, con evidenti ripercussioni negative sulla regolarità e sulla qualità del servizio. In tal caso, il ricorso alla sostituzione del personale assente con i docenti in servizio anche per lunghi periodi diventerebbe un prassi obbligatoria;

d) quanto sopra comporterebbe notevole disparità tra scuola e scuola e risulterebbe, nei fatti, oggettivamente discriminatorio nei confronti dell'utenza, in contrasto anche con i principi fondamentali enunciati nello schema di riferimento della « carta dei servizi » :-:

se si intenda tener conto, nello stanziamento del fondo ai singoli istituti, oltre che di parametri numerici, anche delle particolari esigenze legate alle situazioni locali e di disagio;

se si intendano assegnare i fondi risparmiati dalla Dpt per il periodo intercorrente tra l'inizio delle lezioni e la data dell'effettiva assunzione in servizio, con apertura della relativa spesa fissa, per i docenti nominati dal Provveditore agli studi e dal capo d'istituto con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni, alle scuole che in tale periodo hanno coperto le cattedre o gli spezzoni orari con nomine di supplenti su posti vacanti. (4-05093)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Si ritiene opportuno premettere che le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 616 del 27.9.96, concernente il trasferimento dai Provveditorati agli Studi alle istituzioni scolastiche della competenza a liquidare ed ordinare la spesa per le supplenze temporanee di breve durata, derivano dall'applicazione dell'articolo 4, comma 19 della legge 537/93.

La ratio di tale norma, contenuta nella succitata legge di accompagnamento alla finanziaria 1994, ha tra l'altro lo scopo di responsabilizzare gli organi di governo delle singole istituzioni scolastiche (Capi di Istituto e Organi collegiali) a gestire le risorse programmate per tali esigenze in modo tale da contenere nella compatibilità finanziaria la spesa relativa a supplenze brevi.

La circolare 616/96 ha fornito le indicazioni di massima circa il trasferimento di cui trattasi; successivamente, in fase appli-

cattiva, sono intervenute ulteriori disposizioni, esplicative e risolutive di problematiche via via emerse.

In particolare nella lettera di preavviso agli uffici scolastici provinciali di assegnazione dei finanziamenti in parola, per il successivo riparto, i Provveditori agli Studi sono stati invitati a tener conto non soltanto della consistenza del personale di ciascuna istituzione scolastica, ma anche delle particolari situazioni in cui si possono trovare alcune scuole, quali l'ubicazione in zona disagiata o di montagna.

Con successiva C.M. 740 dell'11.12.1996 è stata riaffermata la imprescindibilità del conferimento delle supplenze da parte dei capi di istituto in tutti i casi di effettiva necessità e del relativo pagamento anche oltre le effettive disponibilità di bilancio, mediante apposite richieste d'integrazione dei fondi ai competenti uffici scolastici, nei casi di esaurimento dei fondi assegnati.

Nella stessa circolare è stato anche previsto che gli oneri per le supplenze su posti attribuibili dal Provveditore agli Studi ma provvisoriamente assegnati dal capo di istituto nelle more di perfezionamento delle operazioni di competenza del Provveditore medesimo non sono a carico delle istituzioni scolastiche.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

in relazione alle legittime attese di coloro i quali, risultati idonei al concorso ispettivo bandito il 21 giugno 1988, aspirano da tempo all'immissione nei ruoli ispettivi ai sensi dell'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, e ciò anche a seguito di assicurazione data — tramite risposta ad interrogazione parlamentare n. 4-07954 del 19 maggio 1995 — a suo tempo, dal Governo, quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla situazione di tali « idonei », dal momento

che si sono resi liberi, in questo lasso di tempo, per collocazione in pensione o per altri motivi, circa duecento posti di ispettore tecnico;

quali siano i motivi per cui non avviene la pubblicazione sulla « *Gazzetta Ufficiale* » del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in cui sono indicate le « Nuove piante organiche rideterminate », in applicazione dell'articolo 31, lettera *b*), del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, in numero di 520 unità, suddivise tra l'amministrazione periferica regionale (n. 435) e la provincia di Bolzano (n. 10), operazione questa che si sarebbe dovuta effettuare entro il 30 giugno 1995 in base all'articolo 22, comma 6, della citata legge, per cui, a causa di questa inadempienza, si è determinato pregiudizio per gli interessi e diritti degli « idonei », la cui possibilità di immissione in ruolo è subordinata alla definizione della dotazione organica prima della scadenza della validità della graduatoria prevista al 21 dicembre 1997;

se, una volta definita la pianta organica in questione, si intenda procedere all'immissione nei ruoli di ispettore tecnico degli idonei del suindicato concorso, consentendo così che un impegno governativo, a suo tempo assunto, venga ad essere mantenuto, e che la presenza di nuovi ispettori possa dare un contributo valido alla funzionalità del servizio ispettivo. (4-05136)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, premesso che il termine del 31.12.97, fissato dall'articolo 22, comma 8, della legge n. 724/94 è stato prorogato al 31.12.98 (articolo 1, comma 4, della legge n. 549/95), si fa presente che solo in data 23.12.96 sono stati registrati dalla Corte dei Conti i provvedimenti con i quali sono state definite le piante organiche del personale di questo Ministero.*

La mancata definizione delle piante organiche entro il termine del 30.6.95 fissato dal 16 comma del citato articolo 22, è dovuta alla circostanza che, in quel periodo, erano in corso presso il Dipartimento della Funzione pubblica incontri bilaterali per

stabilire le relative modalità procedurali, previa verifica dei carichi di lavoro, ai sensi dell'articolo 31 — lett. b — del D. L. vo 3.2.93 n. 29, procedure che sono state poi formalizzate con il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Va tenuto inoltre presente che, a seguito della registrazione dei provvedimenti sulle piante organiche, si deve ora provvedere, in applicazione dell'articolo 419, 1 comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994, alla ripartizione dei posti del ruolo unico degli ispettori per gradi di scuola e, relativamente all'istruzione secondaria, per settori disciplinari, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Soltanto dopo che saranno ultimati tali ulteriori provvedimenti, si potrà dare corso alle assunzioni previste dal citato articolo 22, comma 8, della legge n. 724/94, compatibilmente con le disposizioni sul blocco delle assunzioni contenute nell'ultima Legge di accompagnamento alla Finanziaria (L. 662/96).

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

una grave situazione si è venuta a creare in seguito all'emanazione della circolare ministeriale n. 626 del 27 settembre 1996, che rende operativa l'attribuzione alle scuole della competenza a liquidare ed ordinare la spesa relativa alle supplenze temporanee di breve durata;

detta iniziativa ministeriale evindenzia una palese contraddizione tra la diminuzione delle risorse disponibili per le attività scolastiche ordinarie e la previsione di finanziamenti a favore di imprecise attività pomeridiane;

l'ordinanza ministeriale 371/94 sancisce di fatto la facoltatività della sostituzione degli insegnanti assenti e la mancanza di pari dignità tra le varie discipline;

la disciplina ora introdotta si rende incompatibile con il regime dei vincoli fissati dal decreto legislativo 279/1994 dal

contratto collettivo nazionale di lavoro e dalle ordinanze ministeriali applicative -:

se non si reputi indispensabile, superando disposizioni ingiustamente restrittive e di oscura e complessa interpretazione, attribuire maggiori e più sicure risorse alle supplenze temporanee, con ciò soddisfacendo il diritto allo studio e le legittime aspettative di numerosi docenti disoccupati: soprattutto in Calabria e nel Mezzogiorno. (4-05970)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto.*

Si ritiene opportuno premettere che le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 616 del 27.9.96, concernente il trasferimento, dai Provveditorati agli Studi alle istituzioni scolastiche, della competenza a liquidare ed ordinare la spesa per le supplenze temporanee di breve durata, derivano dall'applicazione dell'articolo 4, comma 19 della legge 537/93.

La ratio di tale norma contenuta nella succitata legge di accompagnamento finanziaria 1994, ha tra l'altro lo scopo di responsabilizzare gli organi di governo delle singole istituzioni scolastiche (Capi di Istituto e Organi collegiali) a gestire le risorse programmate per tali esigenze in modo tale da contenere nella compatibilità finanziaria la spesa relativa a supplenze brevi.

La circolare 616/96 ha fornito le indicazioni di massima circa il trasferimento di cui trattasi; successivamente, in fase applicativa, sono intervenute ulteriori disposizioni, esplicative e risolutive di problematiche via via emerse.

In particolare nella lettera di preavviso agli uffici scolastici provinciali di assegnazione dei finanziamenti in parola, per il successivo riparto, i Provveditori agli Studi sono stati invitati a tener conto non soltanto della consistenza del personale di ciascuna istituzione scolastica, ma anche delle particolari situazioni in cui si possono trovare alcune scuole quali l'ubicazione in zona disagiata o di montagna.

Con successiva C.M. 740 dell'11.12.1996 è stata riaffermata la imprescindibilità del conferimento delle supplenze da parte dei

capi di istituto in tutti i casi di effettiva necessità e del relativo pagamento anche oltre le effettive disponibilità di bilancio, mediante apposite richieste d'integrazione dei fondi ai competenti uffici scolastici, nei casi di esaurimento dei fondi assegnati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BACCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Ministro del 15 ottobre 1996, si prevede il passaggio della dottore Anna Accardo dall'incarico di sovrintendente scolastico regionale di Roma a quello di consigliere ministeriale aggiunto per i problemi inerenti alla valutazione comparata dei sistemi scolastici;

il suddetto decreto, peraltro inserito in un discutibilissimo provvedimento di movimento di dirigenti, appare estremamente penalizzante per la stessa;

il dirigente in questione ha svolto il proprio compito dimostrando capacità e trasparenza tali da meritarsi l'apprezzamento dello stesso ministro -:

quali criteri abbiano determinato l'emanazione del decreto sopraindicato e se non si intenda procedere ad una rettifica dello stesso. (4-04647)

RISPOSTA. — *In ordine alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si ritiene di dover far presente che le osservazioni espresse dalla S.V. Onorevole circa il nuovo incarico conferito alla Dott.ssa Accardo, — nominata nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica dirigente superiore dal 30.6.1981, e che ha rivestito l'incarico di Provveditore agli Studi di Ascoli Piceno e di Viterbo e quello di Sovrintendente Scolastico Regionale per il Lazio — non appaiono giustificate né appare penalizzante la nuova posizione raggiunta dall'interessata.*

Com'è noto, infatti, il vigente ordinamento (tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 748/72) prevede per la qualifica di dirigente superiore le funzioni, tutte di pari grado, di capo servizio, consigliere ministeriale aggiunto, ispettore generale, sovrintendente scolastico regionale, provveditore agli studi.

Per il conferimento di ciascun incarico di funzioni dirigenziali e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse l'articolo 19 del decreto legislativo 29/93 stabilisce che si deve tener conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi.

Ultimamente, essendo emersa la necessità, in un momento di particolare e generale fermento innovativo dell'ordinamento scolastico italiano, di procedere ad un approfondimento della conoscenza della legislazione scolastica comparata, soprattutto europea, si è ritenuto di individuare nella dott.ssa Accardo, per la grande professionalità posseduta, per l'esperienza maturata in campo internazionale, per l'ampia cultura, il dirigente idoneo a rivestire l'incarico di consigliere ministeriale aggiunto per i problemi inerenti la valutazione comparata dei sistemi scolastici.

Il nuovo incarico chiama la dott.ssa Accardo ad un compito tra quelli previsti per la sua qualifica, senz'altro diverso dal precedente, di natura prettamente operativa e gestionale, che le consente di operare in seno all'Amministrazione centrale alle dirette dipendenze del Ministro in modo da poter venir incontro, con apporto di consulenza qualificata, alle esigenze prospettatesi all'Amministrazione.

Per quanto poi concerne la richiesta di proroga di 20 giorni per l'assunzione del nuovo incarico, avanzata dalla dott.ssa Accardo si fa rilevare che, nonostante ogni migliore determinazione, tale istanza non ha potuto trovare accoglimento in quanto il movimento dell'interessata è connesso a quello di altri dirigenti e una eventuale proroga avrebbe bloccato il generale movi-

mento con grave danno per la funzionalità degli uffici coinvolti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BACCINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il 31 agosto 1996 sono state pubblicate le graduatorie definitive del concorso per soli titoli di cui alla *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 1996;

l'inserimento in tali graduatorie conferisce la precedenza assoluta per quanto riguarda l'assegnazione delle supplenze da parte dei capi d'istituto;

in data 14 novembre 1996 i presidi delle scuole secondarie della provincia di Venezia non hanno ancora ricevuto comunicazione di tali precedenze da parte del provveditorato e, perciò, conferiscono supplenze a chi non ha diritto —:

cosa intenda fare per risolvere tale situazione di illegalità, che sembra riguardare tutti i provveditorati d'Italia.

(4-05795)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale la S.V. Onorevole ha lamentato che, in occasione del conferimento delle supplenze da parte delle scuole secondarie della provincia di Venezia, i rispettivi presidi non sarebbero stati messi in grado di attribuire la preferenza spettante agli aspiranti inclusi nelle graduatorie definitive del concorso per soli titoli, per mancanza di comunicazioni al riguardo da parte del competente Provveditorato agli Studi.

In relazione a quanto sopra, il dirigente del predetto ufficio scolastico, cui sono stati chiesti i necessari chiarimenti, nel confermare che le graduatorie definitive del concorso in parola sono state pubblicate, come si rileva anche nell'interrogazione, in data 31.8.1996, ha riferito di aver diramato, con nota del 13.9.1996 diretta a tutti i capi di istituto della provincia, la circolare ministeriale n. 562 del 1996, contenente le disposizioni per l'attribuzione delle precedenze nella stipula dei contratti a tempo determinato (supplenze), fissando al 23.9.1996 il

termine per l'invio dell'apposito allegato a coloro che risultavano inseriti in altre province nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli e a Venezia nelle graduatorie delle assunzioni a tempo determinato.

Le istituzioni scolastiche, nel frattempo, avrebbero potuto stipulare contratti a tempo determinato con i docenti inseriti nelle graduatorie d'Istituto già beneficiari della precedenza di tipo B, che in ogni caso ha priorità rispetto a quella di tipo B1.

Le nomine effettuate dai Capi d'Istituto, nel suddetto periodo, sono pertanto da considerare legittime a tutti gli effetti.

Prima di procedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, il dirigente dell'ufficio scolastico ha provveduto a definire quelli a tempo indeterminato secondo scadenze comprese tra il 7 e l'8 ottobre scorso, come specificato nell'apposito calendario comunicato alle dipendenti istituzioni scolastiche con propria nota del 4.10.1996.

Al fine di assicurare in tempi brevi un servizio il più possibile regolare in tutta la provincia, il predetto ufficio ha formulato, subito dopo, con nota n. 20180/C7a del 15.10.1996 il 1° calendario di convocazione per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato, iniziando le operazioni il 21/10 e terminandole il 4.11.1996.

Successivamente, in data 8.11.1996 con nota n. 21922/C7 veniva trasmesso il 2° calendario che indicava come termine delle operazioni il 15.11.1996.

Contemporaneamente veniva trasmesso ai presidi delle scuole ed istituti della provincia l'elenco dei docenti beneficiari della precedenza assoluta di tipo B1, di cui all'anzidetta circolare ministeriale n. 562/96.

Infine, il Provveditore agli Studi nel precisare che, al termine di tutte le operazioni, risultavano stipulati n. 315 contratti di nomina a tempo determinato, ha fatto presente che nessun ricorso è pervenuto a quell'ufficio avverso la mancata applicazione, da parte dei Capi di Istituto, delle precedenze assolute.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BAGLIANI, FAUSTINELLI, BALLAMAN, CHINCARINI, PAOLO COLOMBO, RIZZI e FRIGERIO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

vi sono ritardi nell'emanazione della normativa applicativa in riferimento al decreto-legge n. 549, che prevede l'istituzione dei corsi abilitanti per l'insegnamento nelle scuole materne, medie e superiori;

tale forma di reclutamento avrebbe importanza e validità anche agli effetti della preparazione del personale docente sul piano pedagogico e didattico;

la possibilità di attivare corsi abilitanti soltanto per la scuola materna e secondaria crea una evidente disparità di trattamento per i precari della scuola elementare, infatti è pur vero che il diploma magistrale è abilitante ma, parallelamente, a tale diploma non si riconosce la validità di accedere al secondo canale;

il secondo canale è stato creato da un lato per offrire un'alternativa di reclutamento al solo concorso ordinario, dall'altro per riconoscere e valorizzare l'esperienza, la professionalità e l'impegno dei precari, che lavorano da tempo nella scuola;

in questo contesto, inoltre, si fa presente come da anni ormai esistono in tutte le province posti vacanti su sostegno a fronte di numerosi docenti in possesso del diploma di specializzazione, oltre che del titolo di studio abilitante —:

se verrà sanata tale disparità di trattamento e l'attivazione di corsi abilitanti per insegnanti della scuola superiore;

se verranno attivati tali corsi anche per la scuola elementare, poiché avrebbero un effetto positivo determinando concreti sbocchi professionali, in quanto esistono tuttora posti coperti da personale di ruolo;

se tale provvedimento, già attuato, di immissione in ruolo dei docenti in possesso dei titoli di cui sopra (decreto-legge n. 10424 del 1° settembre 1991) verrà reiterato, assumendo a tempo indeterminato il personale con i requisiti citati. (4-06170)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che questo Ministero si è trovato nell'impossibilità di attivare i corsi abilitanti, già previsti dalla legge n. 549 del 1995 a favore dei docenti delle scuole materne e secondarie, in quanto successive disposizioni normative, contenute nell'articolo 3 (comma 5) del decreto-legge n. 323 del 20.6.1996 — convertito con modificazioni dalla legge n. 425 (concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), hanno fatto venir meno la relativa copertura finanziaria.*

Quanto comunque alla lamentata circostanza che la partecipazione ai corsi in parola fosse stata limitata ai soli docenti delle scuole secondarie e materne, essa era stata determinata dall'esigenza di consentire a tali docenti — in relazione al blocco dei concorsi per titoli ed esami operante ormai da vari anni — l'acquisizione del titolo abilitante; tale esigenza non era stata ravvisata, invece, nel caso degli insegnanti della scuola elementare, i quali hanno potuto regolarmente partecipare ai concorsi magistrali ordinari, per titoli ed esami, l'ultimo dei quali — bandito con decreto ministeriale del 20.10.1994 — risulta essersi concluso in tutte le province entro il 30.8.1995, con la conseguente immissione in ruolo dei vincitori a decorrere dal 1° settembre 1995.

Di conseguenza, tutti gli idonei di quest'ultimo concorso (ammontanti all'incirca a 82.500 unità) erano legittimati a chiedere — a norma di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297 del 1994 — l'inclusione ex novo o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie per soli titoli della scuola elementare, indetto con decreto ministeriale del 28.3.1996.

Quanto comunque alle aspettative degli attuali docenti precari dei vari ordini di scuola, si fa presente che gli stessi potranno conseguire la prescritta abilitazione, attraverso le apposite scuole di specializzazione previste dalla legge n. 341 del 15.11.1990.

Si ricorda, al riguardo, che, al fine di consentire l'avvio di tali scuole, sono stati emanati i DD.PP.RR. n. 470 e n. 471 del 31.7.1996, con i quali sono stati disciplinati,

rispettivamente, l'ordinamento didattico per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria e l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'educazione primaria.

Si aggiunge infine che il problema relativo ai docenti precari, di cui è cenno nell'interrogazione, è all'attenzione del Ministero che lo sta esaminando nell'intento di pervenire a positive soluzioni non appena sarà completata la razionalizzazione della rete scolastica e saranno perfezionate le iniziative finalizzate alla formazione ed alla specializzazione.

Si aggiunge infine che, a decorrere dal prossimo anno scolastico, saranno ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni del personale docente a tempo indeterminato, secondo le disposizioni e con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 1, comma 73, della recente legge n. 662 del 23.12.1996, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BERGAMO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

in un appello-denuncia firmato da 50 familiari degli studenti della scuola media di Arcavacata, frazione di Rende (CS), inviato al sindaco di quel comune si sollecitano immediati ed urgenti interventi di riparazione dell'edificio scolastico predetto;

nel documento si evidenzia la necessità, in caso non vengano effettuate le riparazioni necessarie, di dover fare disertare agli alunni della media di Arcavacata le lezioni, che attualmente si tengono in locali inidonei ed insalubri;

l'edificio scolastico presenta, allo stato, i seguenti problemi: ad ogni accenno di temporale la scuola viene completamente invasa dall'acqua, gli infissi vengono tenuti accostati mediante cavi di ferro, le

aule (chiuse da porte a soffietto) non consentono un corretto svolgimento delle lezioni, gli alunni sono costretti a sedere tra banchi di scuola materna; all'interno dell'edificio esiste una meravigliosa aula che malgrado la sua possibile utilizzazione come « aula lavoro e rappresentazioni », viene ad essere gestita come « centro rifiuti » di materiale post-bellico;

numerose richieste, in merito a tali gravi problemi, sono state avanzate dal preside di quell'istituto, professoressa Falcone, senza aver ricevuto alcun riscontro;

quali immediati ed urgenti provvedimenti intendano assumere per risolvere tali assillanti necessità, posto che, *rebus sic stantibus*, viene intaccato e menomato il diritto allo studio degli alunni di Arcavacata e posto in pericolo lo stato di salute degli stessi;

se non ritengano utile provvedere ad un monitoraggio dello stato d'idoneità ed efficienza degli edifici scolastici italiani, poiché da più parti si segnalano situazioni analoghe, se non più gravi. (4-04628)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Il Provveditore agli Studi di Cosenza si è attivato presso gli Enti locali, ai quali la normativa vigente devolve totalmente la competenza in materia di edilizia scolastica, allo scopo di eliminare ogni ostacolo al regolare svolgimento dell'attività didattica presso la scuola media di Arcavacata, nel rispetto della tutela, sicurezza ed incolumità degli studenti.

Al momento l'Amministrazione comunale di Rende ha infatti provveduto ad effettuare, presso la scuola in parola, tutti gli interventi di sistemazione degli infissi interni di eliminazione delle infiltrazioni d'acqua e fornitura degli arredi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BICOCCHI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 14, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, stabilisce l'obbligo della tenuta della contabilità di magazzino dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui l'impresa per due esercizi consecutivi ha superato i seguenti parametri: a) ricavi di esercizio pari a lire due miliardi; b) rimanenze di magazzino pari a lire cinquecento milioni;

le disposizioni di attuazione contenute nell'articolo 3, comma 147, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (finanziaria 1996), avevano consentito la emanazione da parte del Governo di uno schema di regolamento, composto di sei articoli che, tra le altre disposizioni di semplificazione, prevedeva all'articolo 1 la elevazione dei limiti di cui sopra, rispettivamente, a lire dieci miliardi e lire due miliardi;

detto schema di regolamento veniva inoltrato dal ministero delle finanze al Consiglio di Stato per il parere previsto intorno al 29 marzo 1996, prima di acquisire il parere dalle competenti Commissioni parlamentari;

il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole, ma poi nulla è stato più fatto;

quasi a fine esercizio 1996 non è possibile ancora conoscere quale sorte sarà riservata alle imprese per il 1997 —:

se intenda, quando ed entro quali tempi, sottoporre al Consiglio dei Ministri detto schema di regolamento per l'approvazione. (4-04616)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede informazioni in merito alla emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 3, comma 147, lettera a) e b), della legge 28 dicembre 1995 n. 549 concernente la semplificazione di scritture contabili.*

Al riguardo si rappresenta che il regolamento in questione è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1996, n. 695, recante norme per

la semplificazione delle scritture contabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30 del 5 febbraio 1997.

Il Ministro delle finanze: Visco.

BOCCHINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

gli alunni della scuola media statale di Villa di Briano (Caserta) hanno dovuto svolgere un elaborato in classe su fogli protocollo distribuiti dal personale docente e recanti in alto a destra un timbro con la dicitura: « Circolo dell'Ulivo di Volla di Briano »;

tali fogli erano stati consegnati ai docenti dalla preside dell'istituto;

gli studenti autori degli elaborati giudicati migliori dal personale docente sono stati premiati, nel corso della locale festa dell'Ulivo, con somme di denaro;

molti *supporter* dell'Ulivo sembrano ritenere che la recente vittoria elettorale li autorizzi a campagne di rieducazione di massa (che ricordano all'interrogante quelle « cambogiane » di Pol Pot) che, non a caso, partono dalla scuola luogo di formazione delle giovani generazioni —:

se sia a conoscenza di quanto riferito in premessa;

se il provveditorato agli studi di Caserta abbia o meno svolto indagini sulla vicenda;

quali misure di carattere disciplinare intenda adottare per sanzionare le responsabilità che saranno eventualmente accertate;

quali iniziative intenda intraprendere per evitare il ripetersi di simili deprecabili episodi. (4-03648)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto si deve far presente che dai chiarimenti forniti dal Presidente della scuola media di Villa di Briano, in merito alla iniziativa alla quale fa rife-*

rimento la S.V. Onorevole, non sembra possano riscontrarsi condizionamenti di sorta nella decisione degli organi scolastici di aderire al generale progetto di apertura della scuola verso l'esterno.

Al riguardo, infatti, il capo di istituto ha precisato che la programmazione didattico educativa, approvata dal collegio dei docenti il 2 settembre 1996 prevede, tra l'altro, che vengano valutati suggerimenti, proposte ed iniziative anche di agenzie esterne alla scuola quali Comune, Parrocchia, Associazioni Culturali ecc. presenti sul territorio « che abbiano come fine prioritario il bene della scuola e degli allievi ».

Nel caso in esame la richiesta di adesione al progetto di concorso è stata formulata verbalmente dal sig. Solino Giovanni, non segnalatosi né indicato come esponente di partito politico, che ha illustrato all'assemblea dei docenti presenti, nella riunione collegiale del 13.9.96, la proposta di assegnazione di una borsa di studio per premiare i migliori componimenti svolti da allievi di prima, seconda e terza su una traccia da scegliere riguardante tematiche ambientali e sociali di Villa di Briano.

Il positivo riscontro presso il corpo docente è stato accompagnato dal contestuale suggerimento di alcune tracce generali da cui estrapolarne una, più articolata e definitiva, da parte degli organizzatori del concorso.

Nessuna opposizione o riserva è stata sollevata in quella sede istituzionale né successivamente.

Nei giorni seguenti la richiesta è stata formalizzata e presentata per iscritto dallo stesso rappresentante dell'associazione con indicazione espressa circa le modalità di assegnazione della borsa di studio, le motivazioni sociali e culturali dell'iniziativa, l'intento specifico di offrire un ausilio al mondo della scuola.

Di tale iniziativa è stata data comunicazione scritta alle classi, puntualizzandone la provenienza, l'intento socio-culturale e il carattere essenzialmente volontario della partecipazione.

Nel tempo intercorso tra la pubblicazione del concorso e la data prescelta per il suo svolgimento i docenti hanno avuto

modo di presentare agli allievi l'argomento in generale, di stimolarne l'interesse e la discussione; non vi è stata alcuna segnalazione contraria al progetto.

La tematica suggerita dalla traccia dell'elaborato chiamava l'allievo ad un momento di riflessione, non solo critica sotto il profilo sociologico e ambientale, ma anche di carattere costruttivo-problematico sollecitando un impegno d'orientamento e di selezione di valori sociali e culturali.

Il medesimo organizzatore ha fornito fogli protocollo per l'elaborazione, che presentavano in alto a destra un piccolo timbro recante l'iscrizione « Circolo l'Ulivo Villa di Briano », che il capo d'istituto ha tuttavia provveduto ad annullare sovrapponendovi il timbro con l'intestazione della scuola.

Esaurita tale fase procedurale con la consegna degli elaborati, l'ulteriore svolgimento del concorso fino alla premiazione è avvenuta senza alcuna intermediazione dell'istituzione scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CANGEMI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la direzione generale per l'istruzione tecnica del ministero della pubblica istruzione ha inviato una circolare in cui si comunica la sospensione del finanziamento dell'attività di volo, parte integrante della formazione didattica nei corsi tenuti dagli istituti tecnici aeronautici;

taли disposizioni rischiano di impedire il regolare inizio e svolgimento delle attività didattiche;

si profila una inaccettabile lesione dei diritti degli studenti che hanno scelto questo indirizzo di studi ed un grave danno, anche economico, per le loro famiglie;

particolarmente gravi sono le conseguenze che questa scelta produce a Catania, dove ha sede l'unico istituto aeronautico del sud;

si avverte quindi una palese contraddizione fra le solenni promesse rispetto

alla valorizzazione della scuola come elemento strategico nella lotta alla disoccupazione e una pratica concreta che colpisce un'esperienza di formazione specializzante, cui gioverebbe invece un reale collegamento con il corrispondente settore di lavoro;

la motivazione offerta dalla direzione generale per l'istruzione tecnica del ministero circa la necessità di riconsiderare l'opportunità e l'efficacia didattica dei piani di volo appare insostenibile, essendo l'attività di volo esplicitamente prevista dal decreto istitutivo degli istituti tecnici aeronautici, dal progetto Alfa, e dalla carta dei servizi per ciò che concerne l'offerta formativa;

i docenti degli istituti tecnici aeronautici hanno pienamente ed unanimemente confermato la validità didattica dell'attività di volo in ogni occasione ed in particolare nei corsi di aggiornamento tenutisi a Catania per l'anno scolastico 1994/1995 ed a Forlì per l'anno scolastico 1995/1996;

analoga valutazione positiva è stata espressa costantemente dagli enti civili e militari, referenti professionali dei diplomati degli istituti tecnici aeronautici —:

se non ritenga di dover immediatamente intervenire al fine di far ritirare la circolare della direzione generale per l'istruzione tecnica e di consentire il regolare e sereno avvio delle attività didattiche;

se non ritenga opportuna una riforma degli istituti aeronautici che miri ad un più forte collegamento tra formazione e lavoro, a partire dal potenziamento delle didattica pratica, con l'organizzazione dei voli in collaborazione con enti statali. (4-03485)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si chiedono iniziative atte ad ovviare alle conseguenze derivanti dalla sospensione del finanziamento dei voli di addestramento, per l'anno scolastico 1996/1997, disposta dalla Direzione Generale dell'Istruzione Tecnica di questo Ministero nei confronti degli Istituti Tecnici Aeronautici.*

Al riguardo occorre, anzitutto, premettere che in tali istituti vengono attivati due indirizzi, quello di « navigazione aerea » e quello di « assistente alla navigazione » che addestrano, rispettivamente, le due figure professionali di « perito aeronautico aspirante al comando di aeromobili (pilota) » e di « perito aeronautico aspirante al controllo della navigazione aerea ».

Per ciascuno dei due indirizzi sono previste materie di insegnamento e quadri orario specifici.

I programmi relativi alle III e IV classi di tali indirizzi si differenziano esclusivamente per la pratica di volo e per l'esigenza del conseguimento dei brevetti di pilota di primo grado e di pilota civile di secondo grado per l'indirizzo « navigazione aerea ». Il conseguimento del brevetto di pilota civile di secondo grado non influisce sugli esami di maturità tecnica e gli alunni potranno conseguire tale brevetto per proprio conto, anche dopo il completamento del ciclo di istruzione.

Quanto sopra premesso e tenuto conto che, da stime effettuate dalla competente Direzione Generale per l'Istruzione Tecnica, i costi sostenuti dai singoli istituti per le attività in questione sono da ritenere notevolmente superiori al costo medio praticato per le stesse attività, da parte dei privati, la medesima Direzione Generale, ai fini di una opportuna razionalizzazione della spesa, ha invitato, in data 18 luglio 1996, tutti gli Istituti Tecnici aeronautici a voler riconsiderare, ai fini di cui trattasi, la necessità di un investimento così significativo e la sua effettiva efficacia didattica.

Con la stessa nota gli istituti sono stati altresì invitati a non assumere impegni con le Società di addestramento al volo, in quanto l'erogazione del contributo per i piani di volo a finanziamento ministeriale doveva intendersi sospesa per l'anno 1997. Agli istituti in parola è stato chiesto quindi di impegnarsi ad esercitare il massimo potere contrattuale con le scuole di volo per una riduzione dei costi, al fine di poter garantire agli allievi attualmente iscritti le attività relative al conseguimento dei brevetti di pilota civile.

Con tale decisione la Direzione Generale suddetta non ha certo inteso sospendere quelle esercitazioni di volo necessarie all'acquisizione delle esperienze, previste dal piano di studio del settore aeronautico per il conseguimento del diploma, ma ha voluto invece, puntualizzare come le iniziative relative al conseguimento dei brevetti anzidetti non siano necessarie ai fini degli esami di maturità.

Per quanto concerne comunque l'Istituto Tecnico Aeronautico di Catania — cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole — si informa che dopo l'invio di precise e dettagliate assicurazioni sui costi, la questione è stata rimessa alle valutazioni della competente autorità regionale.

Quanto infine all'opportunità di un'adeguata riforma degli Istituti in parola, iniziative in tal senso potranno essere ovviamente esaminate nel contesto della riforma dell'intero settore relativo all'istruzione secondaria di 2° grado.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CANGEMI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

i genitori degli studenti di alcune delle classi della scuola media statale « Carrera » di Militello Val di Catania (Catania) hanno inviato una lettera al Ministro della pubblica istruzione denunciando le croniche lentezze procedurali che impediscono in modo ricorrente agli studenti di essere assistiti da un corpo docente stabile e completo;

viene messa così in evidenza una inaccettabile violazione del diritto allo studio, ancor più grave perché avviene in un territorio che versa in difficili condizioni economiche e sociali —:

quali iniziative intenda assumere per rispondere positivamente alle legittime proteste dei genitori degli studenti della scuola media « Carrera » di Militello Val di Catania.

(4-05444)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, il competente Provveditore agli Studi di Catania ha precisato che le operazioni di sistematizzazione del personale docente ad inizio di anno scolastico hanno richiesto i tempi tecnici necessari per gli adempimenti relativi alle varie convocazioni. Peraltro non tutte le nomine sono state accettate immediatamente e per le rinunce si è dovuto procedere a conseguenziali scorimenti delle graduatorie mediante ulteriori convocazioni.*

Entro il ventesimo giorno di inizio dell'anno scolastico, l'ufficio scolastico provinciale ha comunque provveduto a coprire tutti i posti disponibili per le immissioni in ruolo compresi quelli presso la scuola media « Carrera » Val di Catania.

Alla data del 10 ottobre 1996 restavano da coprire per supplenza annuale una cattedra di musica ed una di matematica per rinunce di nomine precedenti.

Il mancato conferimento di supplenze da parte del preside dell'istituto, nelle more di assegnazione di supplenze annuali, è stato determinato dalla utilizzazione temporanea di docenti soprannumerari di educazione tecnica.

La scuola ha tuttavia provveduto a coprire i suddetti posti nei primi giorni del mese di novembre e subito dopo gli stessi posti sono stati assegnati a docenti nominati dall'ufficio scolastico provinciale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CANGEMI e LENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'ordinanza ministeriale n. 186 del 3 maggio 1995 stabilisce che i docenti soprannumerari devono essere utilizzati prima dei docenti in Dop, così come è avvenuto anche quest'anno con il decreto ministeriale 237 del 19 giugno 1996, valido anche per il 1997-1998;

l'utilizzazione dei suddetti docenti avviene su due distinte graduatorie, pur sulla base di un'unica convocazione;

i docenti soprannumerari sono gli ultimi della loro graduatoria, per cui si arriva all'assurdo che docenti con minor punteggio siano nominati prima di chi, nella graduatoria delle Dop ha maggior punteggio;

i docenti Dop su cattedra possono avere la conferma, con precedenza sui soprannumerari, rimanendo così a disposizione della scuola di servizio fino al momento delle convocazioni;

i docenti in soprannumero, invece, pur coprendo quasi tutti i posti-cattedra, avendo la precedenza, non possono essere ricorifermati l'anno successivo, ma debbono ritornare alla scuola di titolarità il 1° settembre: si impedisce così un minimo di continuità didattica e si crea maggiore mobilità ad inizio anno scolastico;

va da sé anche un maggior carico di spesa e un maggior dispendio di energie per questi docenti —:

se non intenda variare le disposizioni e prevedere per i docenti soprannumerari e Dop un'unica graduatoria e le stesse modalità di utilizzo;

in subordine, essendo prevista la conferma, se non intenda disporre che siano utilizzati prima i docenti in Dop e quindi i soprannumerari. (4-05864)

RISPOSTA. — *In merito alla richiesta avanzata dalla S.V. Onorevole nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che non risulta possibile prevedere una unica graduatoria per i docenti delle dotazioni organiche provinciali ed i docenti soprannumerari ai fini della loro utilizzazione.*

I primi, infatti, sono titolati su posti istituiti in organico di diritto, come dotazione organica a livello provinciale ma non localizzati su sedi specifiche, i secondi invece, titolari su posti di organico di sede, sono perdenti posto in organico di fatto su scuola o istituto.

Si fa anche presente che l'articolo 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola stabilisce che i docenti soprannumerari, trasferiti d'ufficio da non più di un quinquennio, possono essere utilizzati nelle scuole di appartenenza; conseguentemente, non può che essere previsto, per tali docenti, la precedenza nelle operazioni di utilizzazione a domanda.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CARBONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano la *Nuova Sardegna* del 30 ottobre 1996 riporta, alla pagina 31, nella cronaca di Alghero, notizia della decisione del provveditore agli studi di Sassari di operare una ulteriore riduzione di classi nelle scuole di Alghero;

la recente decisione riguarda l'istituto professionale per l'agricoltura di Santa Maria la Palma, ove è stata soppressa la classe prima B, già composta da venti alunni, con presenza di un portatore di *handicap* assistito da una insegnante di sostegno;

conseguentemente, è stata costituita una classe di ventinove alunni, con due disabili ed un solo insegnante di sostegno, mentre nessuna decisione risulta essere stata assunta per gli alunni del corso lingua inglese;

il provveditore insiste nel non considerare, come già è accaduto per l'istituto alberghiero, la applicabilità della « circolare Lombardi » in riferimento alla particolare situazione anche di questo istituto, producendo un'ulteriore penalizzazione in una condizione scolastica già molto difficile —:

quali iniziative intenda assumere affinché il provveditore consideri positivamente la situazione dell'istituto professionale e produca decisioni finalizzate alla soluzione dei problemi, e non ad aggravare la già difficile condizione in atto. (4-04814)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la notizia pubblicata dal quotidiano « La Nuova Sardegna », circa la soppressione di una prima classe dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura di Santa Maria la Palma (SS), è priva di fondamento.*

Il Provveditore agli Studi di Sassari, infatti, per l'anno scolastico 1996/97, in applicazione delle disposizioni sulla formazione delle classi contenute del D.I. n. 173 dell'8.5.1996, ha autorizzato, per il biennio agrario presso l'istituto in parola, 2 prime classi per un totale di 32 studenti tra i quali 2 portatori di handicap ed una seconda classe per 23 studenti con 2 portatori di handicap.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

COSENTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legge 1° marzo 1957, n. 90, riguardante i provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna, prevede, al comma 1 dell'articolo 4 che sia data, a parità di titoli, la precedenza, su ogni altro aspirante, ai maestri residenti nel comune;

l'articolo 21 dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 stabilisce che le nomine di supplenza non superiori a quindici giorni nelle scuole situate in sedi di montagna e nelle scuole funzionanti in piccole isole sono conferite con precedenza agli aspiranti residenti nelle rispettive località —:

se non sia opportuno che anche gli insegnanti della scuola media possano usufruire dei benefici previsti dalla legge 1° marzo 1957, n. 90, vista anche la vacanza delle sedi situate nelle zone di montagna;

quali iniziative intenda adottare il Governo per estendere la normativa prevista dalla legge n. 90 del 1957, anche per la scuola media. (4-04820)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si deve far presente che l'iniziativa proposta dalla S.V. Onorevole, intesa ad estendere al settore della scuola media i provvedimenti previsti dalla legge 1.3.1957 n. 90 a favore delle scuole elementari « pluriclassi » situate in zone di montagna, non può che essere adottata in via legislativa.*

Trattasi infatti di norme di diritto speciale che non possono trovare applicazione analogica nei confronti di categorie, di docenti diverse da quelle espressamente indicate nella legge stessa.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CREMA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 23 del 1996, « Norme per l'edilizia scolastica », prevede il trasferimento delle competenze per le scuole superiori dai comuni alle province;

i decreti applicativi in materia ancora non sono stati emanati ed è ormai imminente la scadenza dei termini per l'applicazione dei bilanci di previsione da parte delle province;

l'unione delle province del Veneto ha già fatto presente che, in assenza di indicazioni certe emanate nei tempi necessari per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge in materia di bilancio, non potrà: a) provvedere alla sottoscrizione delle convenzioni previste dagli articoli 8 e 9 della legge n. 23 del 1996; b) concretizzare il trasferimento di competenze previsto dall'articolo 3 della legge e, di conseguenza, l'iscrizione a bilancio degli oneri rimarrà di competenza comunale —

se non si ritenga necessario emanare celermente i decreti di trasferimento degli oneri, comprensivi di quanto richiesto dall'Upi, per permettere di sottoscrivere le convenzioni che regolano il passaggio degli

edifici scolastici, in modo da consentire l'iscrizione a bilancio delle relative somme;

se sia stato previsto uno slittamento dei termini di scadenza delle norme relative alla sicurezza, programmando in stretta connessione con i finanziamenti da attivare a fronte di trasferimenti statali;

se sia in programma il reperimento di risorse aggiuntive, per far fronte alle gravi mancanze, proprie dei fabbricati di proprietà statale oggetto di trasferimento, ritenendo insufficiente il solo passaggio delle spese correnti sostenute nell'anno precedente.

(4-04455)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si rappresentano le conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata emanazione, entro i termini previsti, dei decreti necessari a dare attuazione alla legge n. 23 del 1996, per quanto concerne il trasferimento, dai Comuni alle Province, delle competenze in materia di edilizia scolastica per le scuole di istruzione secondaria superiore.*

Al riguardo, si fa anzitutto presente che il Ministero dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze, risulta avere emesso in data 17.12.1996, il decreto previsto dall'articolo 8, comma 4, della suddetta legge (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.1996), con il quale è stato disciplinato il trasferimento alle Province, in uso gratuito, degli immobili di nuova costruzione di proprietà dei Comuni, destinati agli istituti e scuole d'istruzione secondaria, superiore ed artistica.

Quanto poi alle convenzioni previste dagli articoli 8 e 9 della legge in questione per la disciplina, rispettivamente, del trasferimento dei locali ed edifici scolastici appartenenti a soggetti diversi dallo Stato, province e comuni, nonché per il trasferimento alle province delle somme corrispondenti agli oneri sostenuti dai Comuni per la manutenzione ordinaria e per il funzionamento degli edifici di pertinenza, si fa presente che i ritardi, sin qui registratisi per l'esatta definizione di tali oneri fra i rappresentanti degli enti locali interessati (ANCI e UPI) —

il cui parere in materia è obbligatorio — hanno indotto il legislatore a prorogare i termini per la stipulazione delle convenzioni di cui trattasi.

Infatti, con il decreto-legge n. 670 del 31.12.1996, è stato disposto (articolo 1, comma 3) che le convenzioni previste dal comma 1 dell'articolo 8 e dal comma 4 dell'articolo 9 dell'anzidetta legge n. 23/96 possono essere stipulate « successivamente al 1° gennaio 1997 e comunque non oltre il 30 giugno 1997 », fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 e dal comma 11 dell'articolo 8 della L. 8 gennaio 1996 n. 23.

Nelle more dell'approvazione di tali convenzioni, la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici sono assicurate dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai Comuni, tenuti alla fornitura degli edifici medesimi ai sensi della previgente normativa, in conformità di quanto stabilito dallo stesso decreto-legge n. 670/96, il quale, all'articolo 7, prevede inoltre lo slittamento, da sei a diciotto mesi, dei termini già fissati per l'adeguamento delle strutture e degli impianti alle norme di sicurezza.

Per quanto riguarda, in particolare, la possibilità di reperimento di risorse aggiuntive, si rappresenta che la citata legge n. 23/1996, mentre ha previsto uno stanziamento di 225 miliardi — elevati, con successiva decretazione d'urgenza, confermata nella legge 431 dell'8.8.1996, articolo 1, a 456 miliardi — non contempla, invece, alcun altro aggravio di spesa a carico dell'erario.

Si ricorda, con l'occasione, che il succitato stanziamento è stato ripartito, con decreto di questo Ministero del 18.4.1996, tra le singole Regioni, le quali hanno successivamente predisposto, nell'ambito delle proprie autonome potestà decisionali in materia, un primo piano di interventi.

Premesso infine che la proprietà degli edifici scolastici appartiene, nella maggior parte di casi, ai Comuni e alle Province, si fa presente che, da parte di questo Ministero, c'è piena disponibilità a ricercare ogni possibile soluzione per un rifinanziamento della legge n. 23 del 1996.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

DELFINO e BASTIANONI. *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

la Repubblica italiana ha legittimato la presenza dell'insegnamento della religione cattolica nel quadro delle finalità della scuola (legge 25 marzo 1985, n. 121, articolo 9, comma secondo;

nella successiva intesa tra Ministero della pubblica istruzione e Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985) è stato sancito che « gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri » (punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985) e che lo Stato avrebbe dato « una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica »;

la Corte costituzionale, con le decisioni n. 203/1989 e n. 13/1991, ha confermato la natura curriculare dell'insegnamento della religione cattolica;

nella XII legislatura sono stati presentati ben sette progetti di legge per la definizione dello stato giuridico dei docenti di religione;

nell'attuale legislatura sono stati già presentati due progetti di legge al riguardo —:

se sia al corrente che l'ultima frangia di precariato presente nella scuola è costituita dai docenti di religione;

se sia al corrente che gli oltre diciottomila docenti di religione, di cui la maggior parte laici (due su tre - 66,6 per cento), non hanno la certezza di un rapporto di lavoro stabile con la pubblica amministrazione;

se sia convinto che uno studio serio della Bibbia possa dare ad ogni alunno la chiave fondamentale di comprensione della civiltà occidentale e quindi delle proprie radici;

se, essendo trascorsi ormai undici anni dagli accordi concordatari, sia intenzionato ad assumere tutte le iniziative opportune al fine di dare, entro breve tempo, una sistemazione giuridica definitiva dei docenti di religione cattolica;

se, nella definizione di uno specifico stato giuridico dei docenti di religione cattolica, voglia tenere conto dei seguenti criteri:

1) rispetto dello spirito della revisione degli accordi concordatari e successive intese;

2) razionalizzazione del reclutamento dei docenti di religione cattolica secondo la normativa vigente per gli altri insegnanti;

3) salvaguardia dei diritti degli insegnanti di religione in servizio da oltre quattro anni. (4-00753)

RISPOSTA. — *Le considerzioni formulate con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, per sollecitare iniziative a favore di una stabile sistemazione dei docenti di religione cattolica — in quanto fondate su precise disposizioni legislative e supportate da varie sentenze della Corte Costituzionale — sono certamente condivisibili e trovano questo Ministero sostanzialmente favorevole ad affrontare il problema nelle competenti sedi istituzionali, così come si è avuto modo di far presente al Senato nella seduta del 24.9.1996, in occasione della discussione del l'interrogazione n. 3-00076 di analogo contenuto.*

Nel ribadire, pertanto, quanto in quella sede affermato, circa l'impegno del Governo a pervenire, nelle forme e nei termini che saranno ritenuti possibili, alla piena assimilazione dei docenti in questione al restante personale insegnante con nomina a tempo indeterminato, si aggiunge che intanto il vigente Contratto Collettivo di lavoro del comparto scuola non ha mancato di venire incontro, almeno in parte, alle legittime aspettative degli interessati.

Tale contratto, infatti, all'articolo 47, comma 7, ha impegnato l'Amministrazione a costituire il rapporto di lavoro degli inse-

gnanti di religione cattolica « possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendono disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondenti all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ».

Per quanto riguarda, in particolare, il trattamento economico derivante dall'applicazione dei suindicato contratto, sono attualmente in corso gli adempimenti necessari per l'inquadramento del personale della scuola, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, nelle nuove posizioni stipendiali, sulla base delle tabelle annesse al medesimo Contratto.

Ovviamente, il trattamento economico da attribuire sarà diversificato a seconda che trattasi di insegnanti di religione con orario intero ovvero di insegnanti con orario settimanale ridotto, tenuto conto di quanto prevede la normativa pregressa (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988 e articolo 53 — 5 comma — della legge n. 312 dell'11.7.1980).

Si intende, ovviamente, che la definitiva soluzione del problema sollevato potrà venire solo attraverso la predisposizione di un apposito stato giuridico, che dovrà essere peraltro approfondito sotto taluni aspetti specifici, quali quelli connessi alle modalità di reclutamento che, per i docenti in parola, prevedono, com'è noto, l'intervento dell'ordinario diocesano, in attuazione delle vigenti norme concordatarie tra Santa Sede e Stato Italiano.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FOTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il quotidiano *La Stampa* di martedì 26 novembre 1996, pagina 1, dà notizia di un « accordo contrattuale » con il Ministero della pubblica istruzione attraverso il quale verrebbe assorbito l'intero stoccaggio del magazzino della casa editrice Einaudi per l'importo di 15 miliardi di lire circa;

il valore dei volumi, laddove la notizia corrispondesse al vero, sarebbe di lire trentamila cadauno;

un costo di trentamila lire a volume non è certamente conforme ai costi di mercato degli stoccaggi, soprattutto in ragione di un quantitativo di cinquecentomila volumi —:

se la notizia riportata nel quotidiano *La Stampa* risponda a verità;

chi abbia effettuato la contrattazione e se si abbia una pallida idea circa i normali prezzi di stoccaggio, poco più che simbolici;

se siano del tutto estranee, alla poco felice contrattazione, le conclamate collocazioni di area politica da parte della casa editrice Einaudi;

quali siano i criteri di smistamento e di utilizzo della imponente massa di volumi;

quali siano le modalità di pagamento della indicata somma di quindici miliardi di lire;

se siano state contattate altre case editrici per verificare la disponibilità delle stesse a cedere a prezzo di stoccaggio il magazzino. (4-05807)

RISPOSTA. — *In merito alla questione prospettata — a proposito dei libri acquistati per le scuole previe intese con la Casa Editrice Einaudi — si deve preliminarmente chiarire che tale operazione non ha comportato affatto un impegno di spesa dell'entità di quella riportata dal quotidiano, di cui è cenno nell'interrogazione parlamentare in oggetto indicata.*

Si ritiene di dovere peraltro chiarire che si è trattato di un'iniziativa, assunta in piena coerenza con le attività avviate a seguito delle istruzioni impartite con le circolari ministeriali n. 105 del 27.3.1995, n. 347 del 9.11.1995 e n. 282 del 18.1.1996, con le quali è stato elaborato un piano per la promozione della lettura nelle scuole di ogni ordine e grado.

Nell'intento di concorrere all'attuazione di tale piano, questo Ministero ha preso in

seria considerazione l'offerta della casa Editrice Einaudi di mettere a disposizione delle scuole un copioso giacimento librario, tratto dal catalogo di lunga durata e composto da volumi di letteratura, saggistica e scienze che, per il loro riconosciuto livello culturale e scientifico, sono stati ritenuti tali da arricchire le biblioteche scolastiche e stimolare nei giovani l'amore per la lettura.

I volumi sono stati acquistati al prezzo complessivo e simbolico di L. 20.000.000 (corrispondenti a L. 47 a libro), comprendenti anche il trasporto gratuito a destinazione presso 60 scuole, appositamente individuate in tutto il territorio nazionale.

L'operazione, sicuramente vantaggiosa per le istituzioni scolastiche e per gli studenti, è stata condotta in modo trasparente d'intesa con il Ministero delle Finanze e dopo aver sentito le Organizzazioni Sindacali.

Per la distribuzione dei libri è stato richiesto alle predette 60 scuole di catalogare, classificare e spedire alle altre scuole della provincia e delle province limitrofe le pubblicazioni secondo un piano mirato non solo ai necessari aspetti organizzativi, ma anche alle opportunità didattiche che le istituzioni scolastiche possono trarre dall'iniziativa.

In favore del personale effettivamente impegnato nella classificazione e spedizione dei libri è stato previsto un compenso, calcolato in base al numero dei pacchi da distribuire, per la cifra complessiva di L. 1.000.000.000 a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 71, comma 2, lettera A) del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per la quota riservata ai progetti nazionali.

Come già precisato lo scorso 6 novembre, in occasione della cerimonia svoltasi presso l'Istituto Magistrale «Regina Margherita» di Roma per la consegna agli studenti di un primo blocco di volumi, eventuali offerte di libri da parte di altre case editrici saranno analogamente prese in considerazione dall'Amministrazione.

Si ritiene anzi che l'iniziativa di cui trattasi possa costituire il significativo precedente di una particolare forma di colla-

borazione fra scuole ed editori, in un comune impegno di promozione culturale delle giovani generazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

FILOCAMO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

il liceo-ginnasio « Ivo Oliveti » di Locri, in provincia di Reggio Calabria, è tra i più antichi e rinomati della Calabria sia per i presidi che si sono succeduti nel tempo, che per gli insegnanti che tuttora sono molto stimati per la loro preparazione e per la loro dedizione all'insegnamento e alla formazione umanistica degli studenti;

da alcuni anni gli insegnanti e gli alunni sono ospitati in locali anti-igienici, sporchi, angusti, con infissi e bagni faticosamente, senza riscaldamento, eccetera;

si è aspettato l'inizio dell'anno scolastico per iniziare i lavori, inadeguati e inopportuni, di riparazione di alcuni locali, che hanno determinato una riduzione dell'orario delle lezioni ed un aumento della sporcizia, della confusione e del disagio;

le autorità preposte al buon funzionamento della scuola sono sordi al problema, per cui il diritto allo studio del cittadino costretto a pagare, oltre alle tasse, centinaia di migliaia di lire di libri (il cui costo ogni anno aumenta in modo esorbitante) è diventato, per costoro, diritto alla sopraffazione, all'ignoranza, all'incuria e alla inefficienza;

tal situazione si configura come un'interruzione di un servizio di pubblico interesse ed utilità, con l'aggravante del danno morale e materiale provocato agli aventi diritto allo studio ed alla collettività —:

quali provvedimenti intendano adottare al fine di tutelare i diritti fondamentali, sanciti dalla Costituzione, degli alunni desiderosi, come sempre, di studiare, mi-

gliorare, progredire e continuare a portare in Italia e nel mondo cultura e civiltà.

(4-03787)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che ogni competenza in materia di edilizia scolastica è dalla vigente normativa demandata agli enti locali.*

Ed invero in merito alla situazione dell'edificio che ospita il liceo classico « Ivo Oliveti » di Locri, il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria ha precisato che già da tempo le autorità scolastiche sono intervenute presso l'ente locale per sollecitare i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti derivanti dalle precarie condizioni dell'edificio, che ospita la scuola sin dal 1985/86.

Negli ultimi anni in effetti il Comune di Locri, d'intesa con la Fondazione Scannapieco nella cui sede è ubicata la scuola, ha attuato vari interventi, alcuni dei quali in via di ultimazione, che hanno migliorato le condizioni dell'edificio (rifacimento dei bagni, di parte delle facciate, sistemazione di parte degli infissi).

Dal luglio scorso sono iniziati i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico per adeguamento alle norme CEE.

Tali lavori, non ultimati nei mesi estivi hanno comportato, ad inizio dell'anno scolastico, e per soli cinque giorni, una riduzione dell'orario delle lezioni.

Sin dalla seconda settimana, in fatti, l'istituzione scolastica ha provveduto ad effettuare l'orario completo.

Durante il breve periodo di ultimazione dei lavori sia pure con qualche disagio alunni e docenti hanno regolarmente svolto il loro dovere di frequenza e d'insegnamento affrontando responsabilmente tale situazione transitoria e ridotta nel tempo, non determinata da cause imputabili all'istituzione scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

GAMBATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il liceo ginnasio statale «Elena Corner» di Mirano (Ve) ha dodici classi funzionanti, frequentate da 269 alunni;

presso il suddetto liceo, si effettua la «maxisperimentazione» linguistica (tre classi coinvolte) secondo i programmi Brocca (ex articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974) e sperimentazioni parziali Pni — due classi coinvolte, lingua straniera in base alla circolare ministeriale n. 198 — nove classi coinvolte; storia dell'arte, in base alla circolare ministeriale n. 295 — dodici classi coinvolte);

si vuole accorpate questo istituto al liceo scientifico «Ettore Majorana»;

il suddetto accorpamento creerà notevoli difficoltà dal punto di vista amministrativo ad ambo gli istituti, andando ad intaccare due amministrazioni autonome già collaudate e perfettamente funzionanti;

se non ritenga opportuno intervenire al più presto onde evitare, in nome di un generico piano di razionalizzazione della rete scolastica, di sacrificare specifiche necessità locali, creando disservizi e dispensio di spese anziché di risparmio.

(4-04612)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1996/1997 e 1997/1998 sulla base di quanto proposto dal Provveditore agli Studi di Venezia, con il parere favorevole del Consiglio Scolastico Provinciale, questa Amministrazione si è trovata nella necessità di disporre — in attuazione del D.I. del 18.6.1996 — la revoca, per il corrente anno scolastico, di 3 istituti di istruzione secondaria di secondo grado e, con decorrenza dal prossimo anno, la revoca di altri due istituti, uno dei quali

è stato individuato nel Liceo classico «Corner» che sarà aggregato al Liceo scientifico «Majorana» (30 classi).

Per l'istituto «Corner» in particolare, anche se attualmente funzionante con 12 classi, non sono state ravvisate le condizioni previste dall'articolo 5 del citato D.I. n. 236 che consentono il mantenimento dell'autonomia anche in presenza di un numero di classi inferiore a 25.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

GAZZILLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare in merito alla istanza inoltrata in data 19 luglio 1996 dal coordinamento nazionale studenti di didattica della musica al ministero della pubblica istruzione onde ottenere, ai fini dell'insegnamento delle discipline musicali, l'equiparazione normativa dei diplomi in didattica della musica, rilasciati dai conservatori, a quelli conseguiti presso scuole di specializzazione universitarie. (4-03748)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto.*

Il problema riguardante il riconoscimento, quale titolo abilitante all'insegnamento della disciplina musicale, del diploma conseguito al termine del corso quadriennale di didattica della musica è collegato all'emanazione del regolamento concernente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione degli insegnanti della scuola secondaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 470/96).

Com'è noto con tale regolamento è stata data attuazione all'articolo 4 della legge 341/90 di riforma degli ordinamenti didattici universitari che demanda alle Università la formazione degli insegnanti delle scuole primarie e secondarie.

In merito si ritiene opportuno far presente che questo Ministero, nel predisporre di concerto con il Dicastero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica lo schema di regolamento per l'ammissione

alle scuole di specializzazione, aveva proposto che potessero accedere alle medesime sia i laureati che i diplomati delle Accademie, dei Conservatori e degli Istituti Superiori per le industrie artistiche in quanto soggetti in possesso dei titoli di ammissione a talune classi di abilitazione all'insegnamento ed ai concorsi a cattedra riconosciuti dal decreto ministeriale 24.11.94.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, nell'esprimere il parere di competenza nel l'Adunanza generale, del 17.5.96, ha ritenuto che l'ammissione proposta non fosse conforme all'articolo 4, comma 1, della legge 341/90 in quanto « il diploma di specializzazione si consegue successivamente alle lauree ed è questa la norma che riguarda, in generale, tutte le specializzazioni che possono acquisirsi ».

Peraltro la scuola di didattica della musica ha caratteristiche particolari in quanto ha durata quadriennale, vi si accede per esami, è riservata ai diplomati dei Conservatori, ai candidati in possesso dell'ammissione al 9 anno di scuola decennale di Conservatorio ed ai diplomati di maturità artistica musicale.

Inoltre il diploma rilasciato costituisce titolo valido per l'accesso ai concorsi per l'insegnamento delle discipline musicali nelle scuole non conservatoriali.

La questione è comunque all'attenzione dell'Amministrazione e potrà essere esaminata in sede di discussione del testo unificato d'iniziativa parlamentare, relativo alla riforma dei Conservatori e delle Accademie, che affronta anche il tema del riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari.

La questione infatti non può che trovare soluzione con apposito provvedimento legislativo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

LAMACCHIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — considerato che:*

in data 28 aprile 1995, il provveditore agli studi di Cosenza comunicava al Sin-

daco del comune di Spezzano Piccolo che il ministero della pubblica istruzione — nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1995-1996 — aveva disposto la trasformazione della scuola media di Pedace in sezione staccata della scuola media di Spezzano Piccolo; a distanza di poco più di un anno, senza peraltro l'intervento di un provvedimento di revoca, lo stesso provveditore comunicava ai presidi e ai sindaci della provincia che la trasformazione sarebbe intervenuta in senso inverso;

la legge n. 241 del 1990 dispone l'obbligo di comunicazione dell'avvio di procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti; ciò nella fattispecie non è mai avvenuto, e nei confronti del comune di Spezzano Piccolo (che pure si era già attivato presso le autorità competenti per adeguare i locali e le attrezzature al nuovo assetto delineato inizialmente dal ministero), e nei confronti dei dipendenti impiegati presso la scuola media di detto comune (interessati dall'eventuale trasferimento che avrebbero subìto in conseguenza del provvedimento, anche in vista della soppressione della relativa segreteria e presidenza);

il decreto-legge n. 323 del 1988 — relativo alla razionalizzazione ed alla riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione — stabilisce, all'articolo 2, i criteri per una corretta razionalizzazione della rete scolastica (tra i quali, si ricordano il numero degli alunni frequentanti, le previsioni di eventuali variazioni demografiche in atto nel territorio interessato, le esigenze socio-economiche del territorio stesso); ciò non è stato rispettato dal secondo provvedimento di trasformazione presentandosi la situazione, attualmente, come segue: a) la scuola di Spezzano Piccolo — secondo quanto risulta dalle rilevazioni relative all'anno scolastico 1995-1996 — ha dieci classi e circa centosettanta alunni, mentre la scuola di Pedace è composta da appena sei classi, per un numero complessivo di ottantotto alunni; b) il comune di Spezzano Piccolo — secondo le

ultime rilevazioni Istat — registra un incremento della popolazione residente e/o scolastica, al contrario di quanto invece avviene nel comune di Pedace; *c*) la scuola media di Pedace si trova in una situazione di pieno isolamento geografico per i provenienti dal comune di Spezzano Piccolo, data la totale assenza di qualsiasi forma di collegamento diretto con la scuola, tramviaria e/o ferroviaria (con conseguenti enormi difficoltà anche per le più banali necessità organizzativo-burocratiche e didattiche, dovendosi infatti, per esse, far riferimento alla scuola di Pedace); *d*) il comune di Spezzano Piccolo si avvale di una struttura edilizia estremamente efficiente, notevolmente ampia e dotata di valide attrezzature didattiche e sportive;

l'ordinanza ministeriale 18 ottobre 1990, recante disposizioni sulla razionalizzazione ed istituzione di scuole ed istituti statali di istruzione secondaria ed artistica, dispone che i provvedimenti di soppressione, fusione o aggregazione delle scuole medie sono proposti ed adottati secondo un ordine di priorità basato sul minor numero di classi funzionanti che prenda in considerazione di norma, prima le scuole medie con meno di nove classi (quale è, appunto, quella di Pedace) e solo successivamente quelle con meno di dodici classi (quale è quella di Spezzano Piccolo);

non è intervenuta alcuna motivazione atta a giustificare il contrasto tra i due provvedimenti adottati dal provveditore e dal Ministro, e ciò in pieno contrasto con l'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, la quale, appunto, prescrive un'adeguata motivazione (Tar Piemonte, 28 febbraio 1995, n. 149) —:

quali siano le ragioni alla base di suddette violazioni di legge e conseguente eccesso di potere (per contraddittorietà e per illogicità manifesta) di cui all'interrogante sembra essere affetto il provvedimento in questione;

se intenda rivisitare la situazione alla luce dei sopraindicati elementi di fatto.

(4-04674)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1995/96, in un primo momento, era stata disposta la trasformazione della scuola media di Pedace (CS) in sezione staccata di quella di Spezzano Piccolo; tale provvedimento, però, in data 21.7.95 era stato revocato, consentendo, alle due scuole interessate di mantenere la propria autonomia.

Nel piano di razionalizzazione per l'anno scolastico in corso è stata, nonostante ogni migliore predisposizione, adottata la decisione di trasformare la scuola di Spezzano Piccolo, che con 6 classi era evidentemente sottodimensionata, in sezione staccata di Pedace e di aggregare la scuola di Casole Bruzio, già sezione staccata di Spezzano Piccolo, a quella di Pedace.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

LECCESE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Bari non ha autorizzato, per l'anno 1996/1997, la prima classe del corso di operatore agrario dell'Istituto professionale dell'agricoltura (Ipag) di Gioia del Colle, compromettendo così il futuro della scuola;

il 18 ottobre 1996 il consiglio comunale ha raccomandato all'unanimità la questione della sopravvivenza dell'istituto all'amministrazione cittadina;

l'agricoltura, ed in particolar modo l'industria agroalimentare della trasformazione del latte, rappresenta il settore trainante dell'economia gioiese;

l'Istituto agrario più vicino, per i numerosi studenti iscritti al primo anno, sarebbe situato a Bitonto, cittadina a circa cinquanta chilometri da Gioia del Colle;

la giunta comunale, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica, di cui alla relativa ordinanza ministeriale del 29 maggio 1996, propose l'ag-

gregazione dell'Ipag di Gioia del Colle all'Istituto agrario « Gigante » di Alberobello —:

quali iniziative intenda intraprendere per rilanciare l'Ipag di Gioia del Colle e, nell'immediato, se possibile, autorizzare la prima classe del corso di operatore agrario. (4-04641)

RISPOSTA. — *La questione alla quale fa riferimento l'interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole in quanto il Provveditore agli Studi di Bari ha autorizzato il funzionamento, presso l'Istituto Professionale per l'agricoltura di Terlizzi, della prima classe del corso di qualifica « operatore agricolo ».*

Il Provveditore agli Studi ha al riguardo precisato che in un primo tempo non era stata possibile l'attivazione di tale corso a causa dell'esiguo numero di allievi iscritti.

Successivamente, essendosi raggiunto il congruo numero di n. 20 allievi, anche in considerazione del fatto che negli istituti vicini o raggiungibili dalla sede di Terlizzi manca il suddetto indirizzo, ha accolto l'istanza in tal senso avanzata.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

LUCCHESE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che almeno i docenti delle grandi città andati in pensione il 1° settembre 1996 non hanno ancora percepito l'indennità di buonuscita; tutto ciò dimostra la non funzionalità di tutto il sistema, anche perché già al 31 marzo 1996 erano noti quanti erano prossimi alla pensione, potevano quindi essere preparati in tempo i provvedimenti;

se siano in grado di assicurare in quale mese i docenti potranno riscuotere la liquidazione e cosa intendano fare per sollecitare l'*iter* di definizione delle pratiche;

se intendano invitare l'INPDAP a non aggravare la situazione con altri ritardi ed

a non attuare un ristretto e calcolato modo interpretativo nello stabilire quanto dovuto. (4-05498)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto.*

Come già riferito alla S.V. Onorevole in occasione di analoghe precedenti interrogazioni la complessità normativa e procedurale, la contrastante giurisprudenza e l'aumentato numero delle cessazioni dal servizio causate anche dai blocchi pensionistici di recente avvenuti, hanno creato difficoltà operative soprattutto presso i Provveditorati agli Studi di grandi dimensioni che hanno avuto pure riflessi sulla liquidazione della buonuscita.

Per quanto riguarda tale settore occorre tuttavia precisare che agli uffici scolastici provinciali compete unicamente la predisposizione del progetto di buonuscita su apposito modulo, che viene poi inviato all'INPDAP per la conseguente liquidazione.

Al fine di accelerare i tempi questa Amministrazione ha provveduto a predisporre un apposito programma automatizzato in base al quale la stampa di tale progetto viene effettuata simultaneamente alla stampa meccanografica del provvedimento di pensione provvisoria.

Si desidera anche far presente che saranno presi opportuni contatti con l'INPDAP, che corrisponde i relativi emolumenti al fine di richiamare l'attenzione dell'ente sulla situazione prospettata.

Giova ricordare, infine che è in discussione presso le assemblee parlamentari uno schema di disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di decentramento e accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico con il quale si prevede anche la semplificazione degli adempimenti necessari per la liquidazione dei trattamenti di quiescenza.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MARENKO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'accademia delle belle arti di Bari, a seguito di intimazione esecutiva di rilascio

dei locali, tra pochi giorni si ritroverà senza una sede, con prevedibili gravi conseguenze per gli esami di Stato e per la futura attività;

il problema si trascina da molti anni, tant'è che, una tra le molte soluzioni possibili per dare all'accademia una sede prestigiosa e definitiva, fu avanzata dall'amministrazione comunale che, con delibera del consiglio, individuò un'area di 70 mila metri quadrati per realizzarvi le sedi dell'accademia, del liceo artistico e del conservatorio;

annualmente le spese di locazione solo per l'accademia sono state di circa ottocento milioni;

l'amministrazione comunale, per far fronte alla emergenza del caso, avrebbe reso disponibile l'istituto De Filippo ubicato nel quartiere San Paolo; soluzione che però non verrebbe condivisa dai dirigenti dell'accademia, che ritengono il quartiere in questione non adatto alle esigenze ed alla importanza della stessa —:

quali iniziative intenda mettere in atto per scongiurare il pericolo del blocco degli esami e delle normali attività di studio dell'istituto. (4-01589)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto.*

La questione della sistemazione logistica dell'Accademia di Belle Arti di Bari può ritenersi superata.

Infatti, a seguito della convenzione stipulata in data 14 ottobre u.s. tra questo Ministero ed il Comune di Mola di Bari, è stato destinato, come sede didattico-laboratoriale dell'Accademia, l'ex Convento di Santa Chiara, messo a disposizione dal sudetto Comune in concessione gratuita.

Tale destinazione è stata valutata e condivisa dal Consiglio di Amministrazione dell'Accademia con delibera dell'8 luglio, unitamente all'operazione di trasferimento degli uffici amministrativi dell'Accademia nell'ex scuola media « De Filippo », messa a disposizione dal Comune di Bari.

Il suddetto assetto consente inoltre di ampliare gli spazi da utilizzare per lo svolgimento delle attività didattico-laboratoriali.

Infine, per motivi di funzionalità si è ritenuto opportuno evitare che lo svolgimento degli esami fosse contestuale al cambio di sede.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'unificazione dell'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola media inferiore (passaggio da squadre a classi), avvenuto nel 1989, ha acuito il fenomeno del precariato tra gli insegnanti di educazione fisica;

tale situazione si è ulteriormente aggravata con il cosiddetto « decreto mangiaccia », voluto dall'allora Ministro della pubblica istruzione, onorevole Rosa Russo Jervolino;

lo strumento del « doppio canale », adottato per agevolare l'immissione in ruolo dei precari, si è rivelato inadeguato;

la programmazione dell'attività motoria è profondamente differente nelle varie fasi auxologiche;

appare utile che anche nella scuola elementare l'attività motoria venga affidata ad insegnanti specializzati, con le relative conseguenze benefiche per lo sviluppo organico del bambino —:

se, anche al fine di agevolare l'immissione in ruolo dei docenti precari di educazione fisica che ne abbiano i requisiti, non si ritenga opportuno che: 1) l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola elementare venga affidato ad insegnanti specializzati nella materia; 2) nella scuola media venga ripristinata la programmazione per squadre; 3) venga sancita la obbligatorietà del gruppo sportivo nelle scuole. (4-05892)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno premettere che questo Ministero non ignora le difficoltà occupazionali dei docenti di educazione fisica alle quali fa riferimento la S.V. Onorevole derivanti come d'altra parte per molte categorie di docenti dal decremento della popolazione scolastica.*

Occorre tuttavia far presente che ogni eventuale iniziativa non può prescindere dalle esigenze educative degli allievi e dalle necessità di migliorare il sistema formativo scolastico.

Ed è proprio per valide ragioni psico-pedagogiche, prima ancora che per necessità di risparmio della spesa pubblica, che non risulta possibile aderire alla richiesta formulata dalla s.v. Onorevole di ripristinare, nella scuola secondaria di I grado, l'insegnamento dell'educazione fisica per squadre distinte per sesso, distinzione ormai superata da parecchi anni.

Si ritiene invece di poter condividere le affermazioni espresse dalla S.V. Onorevole circa l'utilizzazione nelle scuole elementari, per l'attività motoria d'insegnanti specializzati.

Tale problema è destinato comunque a trovare soluzione ove si consideri che la tabella dei corsi di laurea per l'insegnamento nella scuola primaria, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 471/96, prevede una specifica area relativa alle scienze motorie con discipline indicate nel regolamento dei singoli Atenei.

Riguardo poi alla terza proposta di cui è cenno nell'interrogazione parlamentare in parola ed in particolare alla obbligatorietà del gruppo sportivo, si ritiene di dover far presente che agli allievi ed alle loro famiglie va riconosciuto il diritto, al di là del tempo scuola curricolare uguale per tutti, di poter operare scelte diverse rispondenti ad esigenze di natura prettamente personale.

Occorre rilevare, infine, che la legge finanziaria recentemente approvata prevede, per i docenti in esubero, la possibilità di partecipare a corsi di riconversione professionale e a corsi finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione per at-

tività di sostegno all'integrazione scolastica degli allievi portatori di handicap.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MUSSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse sulla stampa locale, un bambino di otto anni, cieco dalla nascita, frequentante la terza elementare dell'istituto di piazza Dante a Piombino (Livorno), per ben due mesi dall'inizio dell'anno scolastico 1996-97 non ha potuto usufruire di un'insegnante di sostegno;

tal situazione è stata ulteriormente complicata — da quanto si apprende dalle autorità scolastiche locali, che da tempo si erano attivate per individuare una soluzione — dall'esistenza di un'ordinanza ministeriale che dà facoltà al personale scolastico non di ruolo di accettare o meno l'incarico;

tal situazione di diritto negato ha provocato al bambino e alla sua famiglia un comprensibile stato di abbandono e di amarezza profonda nei confronti dell'istituzione scolastica;

negli ultimi giorni, grazie anche all'interessamento del consiglio comunale e del direttore didattico di Piombino, si è trovata una soluzione, individuando una giovane maestra, non specializzata nel settore, che a proprie spese si sta impegnando, attraverso l'Unione italiana ciechi di Livorno, ad una rapida specializzazione che sia il più possibile efficace nell'attività di sostegno al bambino —;

quali siano state le iniziative prese dalle autorità scolastiche della provincia di Livorno, e con quale sollecitudine;

se non ritenga — per evitare che il problema si riproponga nei prossimi anni scolastici, con un ulteriore danno al bambino — di dover provvedere urgentemente a chiarire, in relazione all'ordinanza ministeriale citata, che, insieme alle legittime

circolari che tutelano gli operatori scolastici, si possa contemporaneamente difendere concretamente i diritti di bambini che presentano tali *handicap*. (4-05069)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto il competente Provveditore agli studi di Livorno ha fatto presente che i motivi del ritardo nell'assegnazione di un docente di sostegno, presso la scuola elementare di Piazza Dante a Piombino per le esigenze dell'allievo a quale fa riferimento la S.V. Onorevole, è stato determinato dalla carenza di docenti sia di ruolo che non di ruolo forniti del prescritto titolo di specializzazione.*

Infatti, al termine delle operazioni di determinazione dell'organico di fatto, rimanevano scoperti n. 15 posti, tra i quali quello dell'allievo della scuola elementare in parola, che dovevano esseri coperti con personale non di ruolo non specializzato.

Solo in data 4 novembre 1996, a causa della notevole difficoltà a coprire tali posti, in particolare quelli relativi ad handicap visivi ed uditivi, all'allievo in parola è stato possibile assegnare una insegnante non specializzata, nominata secondo le graduatorie provinciali degli incarichi e supplenze, la quale si è dichiarata disponibile ad imparare il sistema « Braille » con l'aiuto dell'unione italiana ciechi, all'uopo precedentemente contattata dall'ufficio scolastico provinciale.

Le disposizioni vigenti prevedono, in realtà, che in mancanza di personali specializzato possa farsi ricorso a docenti non specializzati; tenuto conto, tuttavia, delle difficoltà che possono incontrare tali docenti si richiede la loro disponibilità ad espletare i particolari compiti attinenti al sostegno.

Conseguentemente, al docente non di ruolo sfornito del titolo di specializzazione è stata data facoltà di rinunciare alla nomina su posto di sostegno senza la penalizzazione del depennamento dalle graduatorie degli incarichi e supplenze.

Si ritiene di dover far presente che, da parte di questa Amministrazione, non si è mancato di attivare ogni iniziativa affinché

gli allievi portatori di handicaps psico-fisici possano essere adeguatamente supportati da personali specializzati.

Infatti, in attesa che venga data attuazione agli adempimenti previsti dalla vigente normativa, per quanto concerne la formazione iniziale di livello universitario per gli insegnanti di sostegno, con O.M. n. 169 del 16.5.1996 è stato previsto che i Provveditori agli Studi, sulla base del concreto fabbisogno di docenti specializzati nella provincia, possono attivare corsi statali e autorizzare corsi non statali per la formazione dei docenti.

Ed invero, soprattutto per alcune categorie di handicap quali quelli audio-visivi, un supporto più adeguato all'opera di integrazione non può che essere svolto da un docente specialista.

Si fa anche presente che la legge 26.12.96 n. 663 garantisce la continuità del sostegno per gli allievi portatori di handicap.

La medesima legge stabilisce che per il personale in esubero, oltre ai corsi di ricorso professionale, siano istituiti anche corsi intensivi di durata non superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attività di sostegno.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

nel piano di razionalizzazione della rete scolastica statale, predisposto, in data 19 febbraio 1996 dal provveditore agli studi di Ascoli Piceno, per l'anno scolastico 1996-97, si prevede l'aggregazione della scuola media di Falerone, compresa la sezione staccata di Montappone, alla scuola media di Montegiorgio (21 classi complessive);

lo stesso piano di razionalizzazione prevede per la scuola media di Servigliano la perdita delle sezioni staccate di Santa

Vittoria in Matenano e Montelparo e l'acquisizione della sezione staccata di Grottazzolina (12 classi complessive);

il consiglio scolastico provinciale di Ascoli Piceno, nella seduta del 26 aprile 1996, ha invece proposto l'aggregazione della scuola media di Falerone a quella di Servigliano;

nelle modificazioni al piano di razionalizzazione, predisposto, in data 31 maggio 1996, sempre dal provveditore agli studi di Ascoli Piceno per l'anno scolastico 1996-97, la scuola di Falerone acquisirebbe quale sezione staccata la scuola media di Servigliano;

il consiglio scolastico provinciale ha mantenuto il parere diverso, essendosi pronunziato per la soppressione della presidenza di Falerone e per la conservazione di quella di Servigliano;

il collegio dei docenti della scuola media di Servigliano ha giudicato la proposta di razionalizzazione del provveditore agli studi di Ascoli Piceno superficiale ed insignificante;

la giunta municipale del comune di Servigliano considera che la proposta del provveditore agli studi di Ascoli Piceno crei presupposti a vantaggio di alcune istituzioni scolastiche e a svantaggio di altre, senza che vengano tenuti in considerazione i pareri espressi dagli organi competenti; infatti, la proposta di collocare la presidenza a Falerone non tiene conto della realtà geografica esistente che colloca questo comune in una posizione di difficile accesso e che da diversi anni sta subendo un fenomeno di spopolamento a vantaggio della zona Piane, che dista un chilometro da Servigliano;

appare più logico, peraltro in conformità con l'avviso del consiglio scolastico provinciale, mantenere la presidenza a Servigliano alla luce dei citati motivi e visti i minori problemi creati dai trasporti e dalle strutture già esistente in Servigliano a disposizione della scuola (sede ampia e moderna, nuova palestra con centro sportivo annesso) -:

quali valutazioni intenda porre in essere al fine di modificare il piano di razionalizzazione scolastica, relativo all'anno scolastico 1996-97, predisposto dal provveditore agli studi di Ascoli Piceno, confermando la proposta del consiglio scolastico provinciale di mantenimento della presidenza alla scuola media di Servigliano ed accorpando alla stessa scuola media di Falerone con l'annessa sezione staccata di Montappone. (4-01234)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nel piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Ascoli Piceno è stata disposta la soppressione della presidenza della scuola media « Vecchiotti » di Servigliano, rimasta con 6 classi (dopo la perdita di altre 6 classi appartenenti alle sezioni staccate di Montelparo e di Santa Vittoria in Matenano, che hanno costituito un Istituto scolastico comprensivo aggregato al Circolo didattico di quest'ultimo Comune.

La scuola media « Vecchiotti » è stata pertanto trasformata in sezione staccata della scuola media « Don Bosco » di Falerone che, insieme alla sezione di Montappone già raggiungeva un totale di 10 classi.

Il provvedimento in parola è stato adottato anche nella considerazione che la presidenza della scuola di Servigliano sarebbe rimasta vacante alla data dell'1.9.1996 per collocamento a riposo della Preside.

Si ritiene, infine, di dover precisare che nessun danno è stato arrecato agli alunni, che continuano a frequentare nella stessa scuola e con i medesimi insegnanti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994, « Nuovo ordinamento delle classi di concorso », ha sostituito la vecchia

classe di concorso A 028-disegno tecnico, con la nuova classe 026 A-tecnologia e disegno;

alla vecchia classe di concorso potevano accedere anche i docenti in possesso della laurea in architettura, mentre alla nuova classe possono accedere solo i docenti in possesso della laurea in ingegneria;

il citato nuovo ordinamento ha precluso, quindi, ai supplenti abilitati in possesso della laurea in architettura l'inserimento nella classe di concorso A 0LXXI;

inoltre il decreto ministeriale del 9 marzo 1994 modifica l'ordinamento scolastico del biennio degli Itis, in particolare, il disegno tecnico (classe di concorso A 028) assume la nuova dicitura « tecnologia e disegno »;

le modifiche introdotte con il programma di tecnologia e disegno non giustificano l'esclusione dei laureati in architettura, sia perché i nuovi convenuti erano già presenti nel programma di concorso per l'acquisizione dell'abilitazione nella classe A 028, sia perché l'iter formativo dei laureati in architettura prevede lo studio della tecnologia e dei sistemi informatici -:

quali iniziative intenda assumere affinché i docenti abilitati nella classe A 028 che hanno insegnato prevalentemente disegno tecnico, accumulando punteggio, non continuino ad essere penalizzati. (4-02849)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata con la quale si lamenta che le innovazioni introdotte con il decreto ministeriale del 24.11.1994 — concernente la revisione delle classi di abilitazione e di concorso — abbiano penalizzato i docenti supplenti abilitati in possesso della laurea in architettura, in quanto gli stessi, che a norma del precedente ordinamento potevano insegnare « disegno tecnico » di pertinenza dell'ex classe A028, si vedono ora preclusa la possibilità di inserimento nella classe 71/A, (tecnologia e disegno) riservata ai soli docenti laureati in ingegneria.*

Al riguardo, si chiarisce preliminarmente che, con il citato decreto, la disciplina « disegno tecnico » — il cui insegnamento è accessibile anche ai laureati in architettura — è stata attribuita alla classe 26/A per consentire che la relativa abilitazione continuasse ad essere valida per i primi due anni di corso degli istituti tecnici e professionali nello stesso decreto indicati, in attesa che avesse inizio, con effetto dall'anno scolastico 1995/1996 — in conformità di quanto stabilito con l'O.M. n. 371 del 29.4.1994 — il « nuovo biennio » degli Istituti tecnici industriali.

Ed, in effetti, la nuova disciplina « tecnologia e disegno », assegnata alla nuova classe 71/A, è riferita, nel decreto ministeriale 334/94, al normale biennio degli Istituti tecnici industriali laddove tale materia sia prevista, nella sperimentazione in atto, in vista della futura adozione del nuovo biennio.

Si deve, ad ogni modo, aggiungere che, per quanto riguarda i docenti di ruolo nella preesistente classe di concorso XXVIII (disegno tecnico) che si sono trovati ad insegnare « disegno » negli istituti tecnici industriali, agli stessi è stata data la possibilità di conseguire la titolarità per l'insegnamento di disegno previa partecipazione agli appositi corsi di riconversione professionali, in conformità di quanto stabilito nelle norme transitorie contenute nell'articolo 4 del menzionato decreto ministeriale 334/94.

Tale articolo fa altresì riferimento alle classi di concorso in cui sono confluite classi sopprese o modificate, salvaguardando i diritti di coloro che, relativamente a dette classi, siano inseriti nelle graduatorie dei concorsi a cattedre o delle graduatorie permanenti del personale docente abilitato aspirante a supplenze.

I docenti di cui l'O.M. n. 371 del 1994 si è preoccupata — all'articolo 34, comma 2 — di salvaguardare i diritti, come sopra riconosciuti, sono ovviamente soltanto quelli provenienti dalla classe A028 del superato ordinamento, tenuto conto che la classe 71/A, in quanto istituita ex novo, non può ancora presentare abilitati da inserire in graduatorie, ma solo aspiranti laureati, com'è comprovato dal fatto che i concorsi

per soli titoli fin qui indetti, non prevedono cattedre relative alla stessa classe 71/A.

Si ritiene, infine, di far presente che ai laureati in architettura, esclusi da quest'ultima classe, è consentito l'accesso a tutte le cattedre sottoindicate:

3A — Arte del disegno animato;

4A — Arte del tessuto, della moda e del costume;

5A — Arte del vetro;

6A — Arte della ceramica;

7A — Arte della fotografia;

8A — Arte della grafica e della incisione;

9A — Arte della stampa e del restauro del libro;

10A — Arte dei metalli e dell'oreficeria;

18A — Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica;

23A — Disegno e modulazione odontotecnica;

24A — Disegno e storia del costume;

25A — Disegno e storia dell'arte;

26A — Disegno tecnico;

27A — Disegno tecnico e artistico;

28A — Educazione artistica;

33A — Educazione tecnica nella scuola media.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

all'insegnante elementare di ruolo Giuseppa Turrisi non sono stati attribuiti, ai fini dei trasferimenti, i dodici punti per l'approvazione ottenuta al concorso magistrale per titoli ed esami bandito con d.p. n. 9696 dell'11 settembre 1972;

il ricorso prodotto dall'interessata non ha avuto alcun esito —

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di far ottenere all'insegnante Giuseppa Turrisi il punteggio dovuto, la carenza del quale ha gravemente penalizzato la stessa nella fase dei trasferimenti.

(4-04211)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si lamenta che all'insegnante elementare di ruolo Giuseppa Turrisi non siano stati «attribuiti» ai fini dei trasferimenti, i dodici punti cui l'interessata avrebbe avuto diritto per l'approvazione ottenuta nel concorso magistrale per titoli ed esami, a suo tempo bandito dal competente Provveditore agli Studi con decreto n. 9696 dell'11.9.1972.*

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che l'ordinanza disciplinante i movimenti del personale docente prevede esplicitamente, ai fini dell'attribuzione del punteggio in parola, che l'aspirante abbia conseguito l'inclusione nella graduatoria generale di merito e non la semplice approvazione, di cui aveva invece chiesto la valutazione l'insegnante Turrisi.

In ordine al caso segnalato il Provveditore agli studi di Enna ha chiarito che il bando del sindacato concorso magistrale prevedeva, per l'inserimento nella graduatoria generale di merito, il conseguimento di una votazione per le prove scritte e orali non inferiore a sette decimi o il raggiungimento di un punteggio di 75/125 con l'aggiunta dei titoli valutabili.

I punteggi inferiori davano accesso soltanto all'inclusione nell'elenco alfabetico degli approvati, così come risulta essere avvenuto nei confronti della predetta docente, la quale aveva riportato una votazione di 66/100 nelle prove (scritta ed orale) e punti 70,40 su 125 con la valutazione dei titoli.

Alle suesposte considerazioni è da attribuire nella fattispecie il mancato accoglimento della richiesta dell'interessata.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

gli uffici centrali del ministero della pubblica istruzione hanno mantenuto il vecchio organico, nonostante il decentramento ai provveditorati agli studi di gran parte delle competenze amministrative, creando così esubero e mancanza di lavoro tra il personale;

al citato esubero vanno aggiunte circa diecimila unità di personale docente distaccato in enti e uffici, in base a varie disposizioni legislative, in particolare a norma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974;

a tutto questo personale inoccupato o quasi, si sono aggiunte le mille unità di docenti e presidi utilizzati ai sensi dell'articolo 456 del decreto legislativo n. 279 del 1994;

anche con la nuova gestione del ministero in questione, il personale distaccato è rimasto nelle direzioni e negli uffici centrali;

nella sola direzione generale dell'istruzione professionale ci sono circa ottanta dipendenti ed il personale distaccato, diecimila unità, supera il dieci per cento;

il citato sovrardimensionamento del personale non giustifica in alcun modo le mansioni svolte da ciascun dipendente, anche perché, in aggiunta, esistono gli ispettori tecnici, con compiti di natura didattica, e le numerose commissioni di studio e di ricerca nominate;

peraltro, la gestione dei distacchi ha comportato una attenuazione delle aspettative professionali del personale titolare degli uffici —:

quali siano le mansioni svolte dal personale distaccato presso il ministro della pubblica istruzione e se non riten-gano opportuno predisporre una nuova disciplina dei distacchi, al fine anche di contribuire al contenimento della spesa pubblica.

(4-04467)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto si deve far presente che il personale scolastico utilizzato presso gli uffici centrali e periferici svolge compiti collegati con l'educazione e l'insegnamento e la sua collaborazione negli uffici corrisponde a precisi interessi dell'amministrazione della scuola in conformità di quanto stabilito dalla normativa in materia.*

Detto personale ha consentito di portare la scuola nell'Amministrazione, di cogliere il vissuto, le difficoltà ed i problemi reali degli operatori scolastici, di ridurre la distanza con la scuola, di elevare l'efficacia dell'azione di promozione, sostegno e assistenza che l'Amministrazione garantisce con le iniziative di formazione, aggiornamento, analisi e valutazione.

Quanto agli ispettori tecnici, i loro compiti sono di natura tecnica e, pertanto, distinti da quelli che possono essere svolti dal personale in posizione di comando o utilizzazione. Si tratta, infatti, di categorie di personale con cariche diverse cui sono affidate competenze e responsabilità tra di loro complementari.

Per quanto riguarda in particolare le unità di personale utilizzate, a norma dell'articolo 456 del T.U. n. 297/94, presso questo Ministero, si fa presente che esse sono nell'anno scolastico 1996/1997 n. 80, come previsto dal decreto ministeriale 7.3.1996 e sono state individuate in base a procedura di tipo concorsuale che tiene conto di elementi di specifica professionalità afferenti al possesso di titoli culturali, scientifici, professionali.

Presso la Direzione Generale dell'istruzione professionale alla quale fa specifico riferimento la S.V. Onorevole — sono utilizzate n. 6 unità tra personale direttivo e docente che assolvono alle seguenti attività:

AGGIORNAMENTO DOCENTI

Predisposizione del piano nazionale di aggiornamento dei docenti — Organizzazione degli interventi — Dislocazione delle iniziative.

RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE

Riconversione e riqualificazione del personale docente — Contatti con gli uffici periferici — Organizzazione degli interventi — Collaborazione nella predisposizione dei materiali formativi.

PROGRAMMI COMUNITARI

Organizzazione delle iniziative afferenti i programmi comunitari e i sottoprogrammi co-finanziati dal Fondo Strutturale Europeo — Diffusione e consulenza relative ai materiali per la didattica modulare e l'autoaggiornamento prodotti nel Piano Nazionale di Aggiornamento e nei sottoprogrammi co-finanziati dal Fondo Strutturale Europeo.

PROGETTI SPECIALI

Progetti speciali per l'orientamento, l'abbandono e la dispersione scolastica — Progetti sull'istruzione degli studenti portatori di handicap — Progetto di istruzione professionale per gli adulti.

NUOVO ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Sviluppo del nuovo ordinamento dell'istruzione professionale nei corsi di qualifica e post-qualifica — Cura dei rapporti con gli enti locali, le associazioni degli industriali e le aziende per l'attuazione dell'area di professionalizzazione nei corsi post-qualifica.

Presso la stessa direzione inoltre operano n. 3 unità esonerate dall'insegnamento ai sensi dell'articolo 453 del decreto legislativo 297/94 che svolgono le seguenti attività:

collaborazione con la commissione preposta alla definizione dei nuovi profili professionali;

progettazione e realizzazione dell'area di specializzazione nei corsi post-qualifica;

attività finalizzata all'innovazione didattica dei curriculi dell'istruzione professionale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con circolare ministeriale n. 616 del 27 settembre 1996 è stata resa operativa l'attribuzione alle scuole della competenza a liquidare e ordinare la spesa relativa alle supplenze temporanee di breve durata;

la citata circolare ministeriale sta creando situazioni di grande disagio nelle scuole italiane;

la stessa, infatti, oltre ad evidenziare poca chiarezza, nota una marcata tendenza alla restrizione della disponibilità di risorse a disposizione delle scuole;

il Ministro della pubblica istruzione, da un lato, diminuisce i fondi per il buon funzionamento delle attività scolastiche ordinarie e, dall'altro lato, ipotizza finanziamenti per non precise attività pomeridiane;

per garantire il pieno diritto all'istruzione da parte dei discenti occorrono congrue risorse ed una loro razionale e tempestiva utilizzazione;

assurdamente il *budget* per le supplenze brevi contiene anche tutte le spese conseguenti a supplenze per la sostituzione di docenti e personale Ata, assenti per effetto di particolari disposizioni normative e quelle connesse con i casi di vacanza effettiva del posto in corso d'anno;

lo stesso *budget* prevede anche le spese che le singole scuole sono costrette ad affrontare per le nomine di supplenti resesi necessarie per i gravi e perduranti

ritardi nelle operazioni di inizio anno di competenza del provveditorato agli studi -:

quali urgenti iniziative intenda porre in essere al fine di garantire alle singole scuole lo svolgimento regolare delle attività didattiche, uniche necessarie per l'attuazione del diritto all'istruzione. (4-05924)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto.*

Si ritiene opportuno premettere che le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 616 del 27.9.96, concernente il trasferimento, dai Provveditorati agli Studi alle istituzioni scolastiche, della competenza a liquidare ed ordinare la spesa per le supplenze temporanee di breve durata, derivano dall'applicazione dell'articolo 4, comma 19 della legge 537/93.

La ratio di tale norma contenuta nella succitata legge di accompagnamento finanziaria 1994 ha tra l'altro lo scopo di responsabilizzare gli organi di governo delle singole istituzioni scolastiche (Capi di Istituto e Organi collegiali) a gestire le risorse programmate per tali esigenze in modo tale da contenere nella compatibilità finanziaria la spesa relativa a supplenze brevi.

La circolare 616/96 ha fornito le indicazioni di massima circa il trasferimento di cui trattasi; successivamente, in fase applicativa, sono intervenute ulteriori disposizioni, esplicative e risolutive di problematiche via via emerse.

In particolare nella lettera di preavviso agli uffici scolastici provinciali di assegnazione dei finanziamenti in parola, per il successivo riparto, i Provveditori agli Studi sono stati invitati a tener conto non soltanto della consistenza del personale di ciascuna istituzione scolastica, ma anche delle particolari situazioni in cui si possono trovare alcune scuole, quali l'ubicazione in zona disagiata o di montagna.

Con successiva C.M. 740 dell'11.12.1996 è stata riaffermata la imprescindibilità del conferimento delle supplenze da parte dei capi di istituto in tutti i casi di effettiva necessità e del relativo pagamento anche

oltre le effettive disponibilità di bilancio, mediante apposite richieste d'integrazione dei fondi ai competenti uffici scolastici, nei casi di esaurimento dei fondi assegnati.

Tali ulteriori chiarimenti hanno consentito di superare le difficoltà quali quelle alle quali fa riferimento la S.V. Onorevole derivate dalle preoccupazioni da parte dei capi di istituto per l'insufficienza dei fondi a disposizione per il pagamento delle supplenze.

Nella stessa circolare è stato anche precisato che gli oneri per le supplenze su posti attribuibili dal Provveditore agli Studi ma provvisoriamente assegnati dal capo d'istituto nelle more di perfezionamento delle operazioni di competenza del Provveditore medesimo, non sono a carico delle istituzioni scolastiche.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NARDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Bari operano due soli istituti secondari per i servizi commerciali: Tridente e Gorjux;

la vocazione mercantile e terziaria della città richiede e abbisogna di una preparazione professionale dei giovani in sintonia con il mondo del lavoro cittadino;

la disposizione territoriale dei due istituti fino al dicembre 1995 consentiva agli stessi di rispondere al meglio alle esigenze dell'utenza scolastica essendo gli stabili dell'istituto Tridente situati nel popoloso e popolare quartiere Libertà e quelli del Gorjux nella zona Poggiofranco ben oltre la ferrovia che divide Bari in due distinte realtà;

la sede dell'IPSC Tridente, risalendo agli anni 1960; era costituita da un prefabbricato che progressivamente aveva accentuato il livello di usura, più che ventennale, e che era stato eretto con utilizzo di fibre di amianto, così come altri plessi scolastici della città;

nel novembre del 1995 il sindaco di Bari, dopo ispezione dell'ufficio tecnico,

dichiarava l'edificio del Tridente pericolante e, quindi, ne ordinava la chiusura;

l'istituto Tridente, dopo breve periodo di utilizzo pomeridiano dei locali dell'Istituto magistrale sempre nel quartiere Libertà, veniva trasferito nel dicembre 1995 presso i locali della scuola media *ex Carrabellese*, in via De Tullio, a Bari, alcune centinaia di metri oltre la ferrovia, in un'area ai limiti di quella « coperta » dell'IPSC Gorjux, locali di proprietà del comune e in quel momento liberi e disponibili;

lo spostamento della sede dell'istituto determinava effetti negativi sulla tradizionale utenza scolastica proveniente proprio dai grandi quartieri al di qua della ferrovia, costretta ad un pesante aggravio degli orari di trasferimento in una città notoriamente deficitaria, se non priva, di mezzi di trasporto pubblici di qualche funzionalità;

ciò comportava, come logico, un freno e poi un forte calo delle iscrizioni presso il Tridente, con riguardo, in particolare, a quelle del primo anno;

nell'estate del 1996 il comune di Bari informava le autorità scolastiche del Tridente circa un nuovo trasferimento della sede, questa volta nel quartiere Carrassi, nei locali della scuola Media statale Giovanni XXIII, ora in disuso, siti a poca distanza dallo stabile che ospita l'IPSC Gorjux;

di conseguenza, i due unici istituti per i servizi commerciali verrebbero accentrati e quasi accorpatisi nella stessa zona della città determinando da un lato una inutile e dannosa « concorrenza » fra gli istituti stessi rispetto all'utenza e, dall'altro, l'impossibilità, per gran parte degli studenti residenti in città, di poter accedere funzionalmente in condizioni adeguate a quel tipo di istruzione;

inoltre, la struttura scolastica della *ex* scuola media Giovanni XXIII è costituita da un prefabbricato eretto nello stesso periodo e presumibilmente con lo stesso materiale di quello che già ospitava l'isti-

tuto Tridente nel quartiere Libertà e pertanto, si deve intendere, logoro e contaminato dall'amianto come quello che l'amministrazione comunale di Bari ha fatto chiudere nel novembre del 1995;

lo spostamento dell'istituto Tridente nel quartiere Carrassi arreca grande disagio agli studenti;

l'istituto Tridente ha avuto e potrebbe ancora avere una valenza sociale nel quartiere Libertà — :

se non ritenga e non intenda intervenire presso il provveditorato di Bari ed il comune di Bari perché sia riconsiderata la decisione, fortemente avversata dagli abitanti delle zone interessate, sostenuti peraltro da numerosi consiglieri comunali, attraverso una mozione. (4-03408)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto della quale si allega copia.*

Premesso che ogni competenza in materia di fornitura dei locali agli istituti scolastici è dalla vigente normativa demandato agli enti locali, il Provveditore agli Studi di Bari, in merito al caso segnalato, ha fatto presente che il trasferimento dell'istituto professionale per i servizi commerciali « Tridente » di Bari, presso l'*ex* scuola media « Giovanni XXIII », per dichiarata inagibilità dei locali nei quali era ospitato, è stato adottato dall'amministrazione comunale in quanto non sono state individuate, nel quartiere « Libertà », strutture atte ad ospitare la scuola.

Ad avviso del provveditore, non esistono elementi atti a dedurre che il decremento delle iscrizioni presso l'istituto « Tridente » possa essere stato determinato dalla intervenuta vicinanza del medesimo con altro istituto professionale di uguale indirizzo.

La circostanza che le classi, nel corrente anno scolastico, siano 22, rispetto alle 23 del decorso anno scolastico, può invece essere addebitata ad un calo fisiologico della popolazione scolastica, fenomeno che interessa tutte le scuole.

Nel concordare con le osservazioni espresse dalla S.V. Onorevole circa la va-

lenza sociale che la presenza dell'istituto « Tridente » nel quartiere Libertà ha avuto e potrebbe ancora avere per la popolazione interessata, il capo dell'ufficio scolastico ha assicurato che, appena saranno individuate strutture idonee ad ospitare la scuola, non mancherà di attivarsi per una ricollocazione del medesimo nell'ambito territoriale nel quale era allocato.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NICOLA PASETTO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

in questi giorni stanno arrivando a centinaia, alle piccole imprese, inviati dagli uffici delle imposte, su indicazione del ministero delle finanze, dei « pre-accertamenti induttivi » per l'anno 1991, basati sui coefficienti presuntivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 1991;

questa nuova iniziativa fiscale, che assume i toni di una vera e propria persecuzione, esaspera ancor più categorie produttive, che già sono state poste in crisi dalle scellerate manovre economiche partite dai governi di centrosinistra —:

se non intenda provvedere immediatamente a dare indicazione agli uffici delle imposte affinché non procedano oltre in questa azione, rimandando qualsiasi ulteriore iniziativa al completamento degli studi di settore previsti dalla legge, a tutt'oggi ancora mancanti; e comunque, anche al momento in cui gli studi di settore saranno stati ultimati, se non intenda impegnarsi affinché tutta l'operazione relativa agli accertamenti induttivi venga rivista e ne venga valutata l'effettiva opportunità.

(4-05099)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.v. Onorevole — premesso che alle piccole imprese sarebbero stati inviati da parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette, « pre-accertamenti induttivi », relativi al periodo d'imposta 1991, basati sui

coefficienti presuntivi dei ricavi, compensi e corrispettivi imponibili (di cui al D.P.C.M. 25 settembre 1991), - chiede di conoscere se si intenda dare indicazione agli uffici periferici al fine di rimandare al completamento degli « studi di settore » qualsiasi iniziativa in materia di accertamenti induttivi valutando, in ogni caso, l'effettiva opportunità di quest'ultimo criterio di accertamento.

Al riguardo si osserva che l'articolo 12 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, consente agli uffici delle entrate di « determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuenti ».

A tal fine gli uffici delle imposte, attraverso l'invio dei « pre-accertamenti », si limitano ad invitare preliminarmente i contribuenti a fornire chiarimenti in ordine agli scostamenti del reddito da loro dichiarato, rispetto, agli importi risultanti dall'applicazione dei coefficienti presunti in parola. Si tratta quindi di una fase preliminare in cui, attraverso il contraddittorio, si consente al contribuente di fornire dati ed elementi idonei a dimostrare la sua specifica situazione aziendale o professionale, al fine di motivare lo scostamento del reddito dichiarato, rispetto a quello presuntivamente determinabile.

Non sembra pertanto individuabile, nella « iniziativa fiscale » intrapresa dagli Uffici finanziari, l'intento persecutorio lamentato dalla S.V. Onorevole, bensì la volontà di instaurare con il contribuente un rapporto di piena e utile collaborazione, attraverso un efficace contraddittorio tra le parti, mirante a prevenire la notifica di infondati avvisi di accertamento e dei (conseguenti) inutili procedimenti contenziosi.

D'altro canto, i contribuenti che volevano evitare gli accertamenti induttivi basati sugli anzidetti coefficienti presuntivi avrebbero potuto aderire al cosiddetto « concordato di massa », previsto per le annualità 1989-1993, dall'articolo 3 del de-

creto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

Per quanto concerne l'auspicato utilizzo degli studi di settore, ai fini della determinazione induttiva del reddito di imprenditori e professionisti, si evidenzia che tale strumento, di accertamento non potrebbe trovare applicazione per annualità antecedenti al 1995, così come previsto dall'articolo 62-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge n. 427 del 1993.

Si rammenta altresì che con l'articolo 3, comma 124 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla legge Finanziaria per il 1997) il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore è stato prorogato al 31 dicembre 1998, con validità, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta 1998.

Conseguentemente, per gli anni d'imposta 1996 e 1997, a mente del successivo comma 125 del citato articolo 3 della legge 662 del 1996, la determinazione induttiva del reddito d'impresa e di lavoro autonomo continuerà a fondarsi sull'applicazione dei « parametri » si adesso utilizzati.

Il Ministro delle finanze: Visco.

NICOLA PASETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premissa che:*

il ministero della pubblica istruzione disapplica l'articolo 1, comma 5, della legge n. 100 del 10 marzo 1987, che prevede che il coniuge convivente del personale militare, di cui all'articolo 1, che sia impiegato di ruolo in un'amministrazione statale, ha diritto, all'atto di trasferimento, ad essere impiegato in ruolo normale, in soprannumerario e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina;

il ministero della pubblica istruzione disattende la nota del 31 ottobre 1991 della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per la funzione pubblica, ser-

vizio studi e legislazione, avente all'oggetto l'applicazione anche al personale della polizia di Stato e del corpo dei vigili del fuoco dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 100 del 1987, che costituisce in capo ai destinatari un diritto al trasferimento, una volta stabilita l'appartenenza dell'avente diritto alle categorie previste dalla legge —:

se risulti vero che l'OM annuale del ministero della pubblica istruzione fa scomparire il diritto al trasferimento dei docenti aventi titolo in base alla legge n. 100 del 1987 a semplice titolo di precedenza, non riconoscendo a questi il diritto al trasferimento se non dopo la fase comunale e nuove immissioni in ruolo;

se questa non corretta applicazione della legge n. 100 del 1987, che causa ai destinatari (docenti) gravi danni morali ed economici, riconoscendo loro solo la possibilità di assegnazione provvisoria o utilizzi annuali con perdita della continuità didattica, venga sanata con l'OM 1996;

se ritenga tenere in giusta considerazione tale situazione, che già crea da anni malcontento nel personale militare, della polizia di Stato, dei vigili del fuoco, eccetera, costretto a trasferimenti d'ufficio ed al contempo vessato da un difficile ricongiungimento del nucleo familiare;

se intenda intervenire immediatamente affinché venga applicata correttamente la legge n. 100 del 1987. (4-05171)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si lamenta che questo Ministero disattenderebbe le disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota del 31.10.1991, circa il diritto al trasferimento dei docenti destinatari della legge n. 100, del 1987, ai fini dell'avvicinamento al coniuge che rivesta la qualifica di militare o qualifiche assimilate.*

Al riguardo, si chiarisce che la materia, concernente la mobilità del personale della scuola, è in atto disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale decentrato, approvato nel mese di febbraio 1996, ed in particolare, dalle disposizioni e procedure previste dagli articoli 25, 26 e 33.

Nell'emanare le relative ordinanze, l'Amministrazione ha recepito le disposizioni di tutela degli insegnanti coniugi dei militari, di cui alla citata legge n. 100 del 1987, inserendole nel complesso e peculiare contesto normativo del mondo della scuola e prevedendo, pertanto, per tale categoria di docenti, una precedenza nelle varie fasi di mobilità, alle medesime condizioni con cui si dà luogo, in via generale, alla totalità dei movimenti in questione.

Va, infatti, precisato che, nei confronti dei suddetti docenti, il diritto al trasferimento è subordinato alla disponibilità di posti e che, nell'ambito di tali posti può essere fatto valere il diritto alla precedenza, in conformità di quanto previsto dal menzionato articolo 33. Quest'ultimo espressamente stabilisce che, in base al disposto dell'articolo 1, 5 comma, della legge n. 100 del 1987 e successive norme integrative e modificative, « i docenti coniugi conviventi, rispettivamente, del personale militare (e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovano nelle condizioni previste da tali norme hanno titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti relativi al movimento intercomunale, alla precedenza nel trasferimento ai Comuni richiesti » ... « o, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune vicinio-re ». Analogia precedenza è riconosciuta « nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, premesso che:

a Napoli e in Italia esiste da anni un precariato docenti che presta servizio nella scuola più o meno regolarmente durante tutto l'anno scolastico;

sia a Napoli che in ambito nazionale si sono verificati numerosi illeciti amministrativi nell'ambito di procedure di re-

clutamento del personale docente, con dispute tra controparti interessate ed indagini della magistratura;

tali fatti hanno ulteriormente penalizzato un precariato storico di docenti di provata professionalità, che non riesce a far valere le proprie competenze acquisite in anni di esperienza di insegnamento, anche a causa della contrazione degli organici e del taglio delle classi;

il Ministro interrogato, in data 19 luglio 1996, ha presentato alle Camere un disegno di legge finalizzato alla riforma della scuola che prevede la cancellazione dei corsi abilitanti e in loro sostituzione il bando di nuovi concorsi ordinari;

il precariato di cui sopra lavora in larga misura su cattedre sprovviste di titolarità, e che, quindi, andrebbero conferite sicuramente attraverso concorsi che non possono tener conto né delle competenze acquisite in anni di lavoro, né della professionalità culturale e didattica raggiunta —:

se non ritenga inutile bandire nuovi concorsi pubblici, visto che la manovra finanziaria, per il 1996 aveva previsto i corsi abilitanti che, giustamente, tengono conto di tale precariato docenti e che, certamente, a livello di costi sono meno gravosi dei duplici concorsi che si vorrebbero attuare;

se non ritenga, invece, vista la contrazione in atto, di voler adottare un sistema veloce di inserimento per tutti quei precari che già lavorano annualmente su posti vacanti o come supplenti su posti occupati da docenti titolari. (4-03027)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che dalle generiche indicazioni nella stessa contenute non è possibile individuare se e quali irregolarità sarebbero state commesse in sede di reclutamento del personale docente precario, la cui assunzione avviene, com'è noto, sulla base di*

apposite graduatorie provinciali, predisposte in attuazione delle Ordinanze ministeriali regolanti la materia.

Premesso peraltro che eventuali accertamenti, in ordine a presunti illeciti procedurali ivi compresi quelli che si sarebbero verificati nella sede di Napoli — potranno ovviamente essere disposti se la S.V. Onorevole vorrà indicare specifici fatti circostanziati, si desidera assicurare che il problema dei docenti precari i quali non riescono ad ottenere l'immissione in ruolo o per la mancanza del prescritto titolo abilitante o per l'esiguo numero di posti vacanti e disponibili — è ben presente all'attenzione di questo Ministero.

Nel precisare inoltre che la « cancellazione » dei corsi abilitanti, cui si fa riferimento nell'interrogazione, è stata determinata dal decreto-legge n. 323 del 20.6.1996 — convertito con modificazioni dalla legge 8.8.1996 n. 425 — che ha fatto venir meno la necessaria copertura finanziaria, si fa presente che in attesa della prossima revisione della normativa sul reclutamento, gli interessati potranno conseguire il titolo abilitante attraverso le apposite scuole di specializzazione previste dalla legge n. 341 del 15.11.1990.

Infatti, al fine di consentire l'avvio delle suddette scuole, — sono stati emanati i DD.PP.RR. n. 470 — e n. 471 del 31.7.1996, con i quali sono stati disciplinati, rispettivamente, l'ordinamento didattico per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria e l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'educazione primaria.

Quanto alle altre possibili soluzioni, quali quelle suggerite dalla S.V. Onorevole e per la sistemazione dei docenti precari già in servizio, si informa che la questione è allo studio dell'Amministrazione, che si ripromette di pervenire a risultati positivi non appena sarà completata la razionalizzazione della rete scolastica e saranno perfezionate le iniziative finalizzate alla formazione ed alla specializzazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in Italia sono presenti due « classi » di insegnamento del mandolino presso i conservatori di musica di Padova e di L'Aquila;

questo dato è sconcertante anche in considerazione del fatto che il mandolino, risalente addirittura al XVI secolo, si è sviluppato in diverse forme in ogni regione, diventando con gli anni uno dei punti fondamentali della crescita culturale ed artistica nazionale;

la città di Napoli, dove la cultura del mandolino si è maggiormente diffusa, è fortemente penalizzata dall'assenza di classi e scuole di questo strumento;

il Giappone, così come tanti altri paesi del mondo, ha rivolto un forte interesse verso questo antico strumento, costituendo scuole di insegnamento sulla base delle tradizioni e della cultura partenopea;

numerosi docenti del conservatorio di musica di Napoli hanno espresso la loro preoccupazione per la scarsa presenza di classi di insegnamento del mandolino nei conservatori italiani;

l'istituzione di classi di insegnamento di strumenti musicali può essere consentita in virtù di quanto previsto dall'articolo 261 capo VII del decreto-legge 16 aprile 1994, n. 297 —:

se non ritenga di istituire classi di insegnamento del mandolino almeno in ogni capoluogo di regione, per il rilancio di questo strumento e della sua tradizione in tutta Italia. (4-04235)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che l'insegnamento di Mandolino nei Conservatori di musica, essendo nato come « Corso straordinario », poi trasformato in « nuova scuola » deve a questa particolare origine ed evoluzione normativa la sua scarsa diffusione.*

Questa Amministrazione condivide le valutazioni espresse dalla S.V. Onorevole in merito al predetto insegnamento e ritiene che lo stesso meriti una diffusione maggiore, ma è pur vero che motivazioni di ordine finanziario, legate al contenimento della spesa pubblica ed alla gestione degli organici dei Conservatori, ne limitano, attualmente, la diffusione.

La possibilità di autorizzare altri posti di insegnamento di Mandolino potrà essere, comunque, esaminata nel corso della definizione dei prossimi organici alla luce di quanto previsto dalla legge 23.12.1996 n. 662 « Norme di razionalizzazione della Finanza Pubblica ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

la biblioteca del conservatorio « San Pietro a Majella » a Napoli versa in un grave stato di incuria, a causa della mancanza di un vero e proprio intervento di recupero generale;

tale stato di abbandono ha procurato gravi danni al patrimonio artistico-musicale conservato nella biblioteca del conservatorio di Napoli;

la polvere, i tarli e le frequenti escursioni termiche stanno mettendo a grave rischio le opere originali dei musicisti che hanno fatto grande nel mondo il nome della scuola napoletana;

non è sufficiente l'enorme sforzo che finora ha dimostrato l'attuale responsabile del conservatorio di musica di Napoli, Roberto De Simone;

occorre procedere con urgenza ai semplici lavori di riparazione e ristrutturazione sia del tetto che degli infissi —;

se non ritenga necessario e improrogabile un intervento per salvare il più grande patrimonio musicale di Napoli.

(4-05138)

RISPOSTA. — *Nel rispondere su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questa Amministrazione non ignora, la situazione di grave precarietà della biblioteca annessa al Conservatorio di Musica « S. Pietro a Majella » di Napoli, i cui problemi potranno invero trovare soluzione ove a tale istituzione siano assegnate, come si auspica, più adeguate risorse finanziarie, umane e strutturali tali da consentirle di gestire l'inestimabile patrimonio artistico e culturale ivi custodito.*

Al riguardo va tenuto presente che sia la predetta biblioteca sia quelle annesse ad altri Conservatori, pur appartenendo ad istituzioni scolastiche, dispongono, nella maggior parte dei casi, di un patrimonio acquisito nel corso dei secoli, che costituisce un imprescindibile riferimento per il territorio e per gli studiosi di tutto il mondo e che, per qualità e quantità, supera di gran lunga, la sfera didattica.

Si ritiene pertanto che, per un sostanziale recupero ed una migliore funzionalità delle biblioteche in parola, sia quanto mai necessario attivare iniziative straordinarie con la collaborazione di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate.

Inoltre alcune biblioteche che, come quella cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole sono collocate in edifici di grande rilevanza storica e architettonica, presentano seri problemi di manutenzione e adattamento delle strutture alle esigenze del servizio, la cui soluzione non può prescindere dal fattivo intervento degli organismi preposti alla conservazione e tutela degli immobili di interesse storico-artistico.

Tra le iniziative intanto già avviate, si ricorda che recentemente questa Amministrazione, d'intesa con il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, ha elaborato un progetto volto a salvaguardare, valorizzare e rendere più diffusamente fruibile il patrimonio custodito presso le biblioteche dei Conservatori.

Nell'ambito di tale progetto, di carattere generale e innovativo poiché riguarda tutti i conservatori di musica everte principalmente sulla possibilità di informatizzare le relative biblioteche, inserendole anche nella

rete SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), particolare attenzione è stata riservata alla Biblioteca del Conservatorio « S. Pietro a Majella » di Napoli. Da questa infatti — dopo gli opportuni approfondimenti ed il reperimento delle risorse — dovrebbe partire la concreta sperimentazione del progetto in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PEZZOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

in Jesolo Lido, vi è un campo profughi gestito dalla Croce rossa italiana di Venezia, che ospita circa trecento persone, in parte profughi di guerra della ex-Jugoslavia ed in parte nomadi del Kosovo; questi ultimi circa una quarantina;

tutte queste persone, ormai da anni in Italia, hanno più o meno trovato un'idonea occupazione che permette loro un reddito tale da possedere autovetture e telefonini cellulari: chi lavora negli alberghi, chi nei ristoranti, alcuni nel commercio e negli altri settori;

solo quaranta nomadi continuano imperterriti e indisturbati nella loro attività prevalente di furto e rapina a danni della popolazione locale; a nulla sono valsi i numerosi arresti e le operazioni di controllo sinora effettuate dalle insufficienti forze dell'ordine presenti sul territorio;

a fronte di ciò, lo Stato, attraverso la Croce rossa, spende annualmente per il mantenimento delle famiglie ospitate circa dieci miliardi all'anno, di cui ben sei per il vitto che, da solo, costa ben cinquantacinquemila lire giornaliere a persona;

ora, sebbene non ci sia che da rallegrarsi per la sistemazione dignitosa che più o meno tutti gli ospiti, tranne i nomadi, hanno trovato, ci si chiede se sia giusto, di fronte ad una popolazione residente che in molti casi soffre situazioni di autentica povertà, continuare a mantenere chi non ne ha più bisogno;

ci si chiede, anche, quali meriti abbiano i nomadi del Kosovo per dimorare, ben pasciuti e vezzeggiati, a spese del contribuente italiano;

ci si chiede infine quali siano le responsabilità, per la situazione che si è venuta a creare, dell'attuale direttivo della Croce rossa di Venezia, il cui primo provvedimento dopo l'insediamento nella carica, è stato l'acquisto con i soldi dell'ente, di un'auto di rappresentanza, con tanto di autista, costata ben quarantacinque milioni di lire, cioè quasi quanto il mantenimento per un anno di almeno due famiglie bisognose —:

cosa si aspetti a chiudere il campo profughi di Jesolo, posto che la sua esistenza è attualmente priva di alcuna funzione umanitaria, rappresentando solo un mero espediente per spremere denaro alla collettività, chissà a beneficio di chi, oltre che un insulto ai veri poveri. (4-01973)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto ispettivo in oggetto, relativo al Centro di accoglienza per profughi in Jesolo Lido, rappresento quanto segue.*

Da circa cinque anni è operante un Jesolo Lido un Centro di accoglienza per profughi, ubicati in via Levantina n. 100 e gestito dalla Croce Rossa Italiana di Venezia.

Attualmente risultano dimoranti, presso il Centro di Jesolo, 220 cittadini della ex Jugoslavia, muniti di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Prefettura di Venezia, per motivi umanitari e di lavoro, ai sensi della legge 24.12.1992, n. 390, provenienti soprattutto dalle aree già interessate da eventi bellici della Serbia, Croazia e Bosnia.

Nel tempo, circa una settantina dei sudetti cittadini stranieri ha trovato occupazione, in forma stabile ovvero a tempo determinato, presso alcune imprese o esercizi pubblici dell'area jesolana e centri litoraneggi, mentre 35 ragazzi in età scolare frequentano istituti scolastici della zona; la rimanente parte è costituita da anziani e bambini, nonché da un gruppo di circa 60 profughi giunti dal Kosovo.

Dal mese di settembre dello scorso anno circa 40 profughi hanno lasciato il Centro per far ritorno ai luoghi di provenienza.

In relazione a quanto contenuto nell'interrogazione in oggetto si segnala che effettivamente, durante il periodo di permanenza in Jesolo dei profughi in questione, si è registrato un aumento delle attività illecite o criminose, con particolare riferimento ai reati contro il patrimonio, in maggioranza furti.

La stretta ed assidua sorveglianza attuata dalle Forze dell'Ordine ha tuttavia consentito di controllare il fenomeno tanto che, ad opera del solo personale del Commissariato P.S. di Jesolo, sono stati arrestati circa quaranta stranieri ospiti del Centro in questione, resisi responsabili della commissione dei reati predetti.

Per quanto riguarda, inoltre la situazione interna del centro di accoglienza in parola si segnala che, pur riscontrando una sostanziale tranquillità, in assenza di stati di tensione o emergenze che possano destare allarme sociale, non pare che il gruppo dei profughi del Kosovo abbia trovato soddisfacente integrazione.

In ordine a tutta la serie di considerazioni esposte dall'Onorevole interrogante circa l'opportunità della permanenza dell'intero gruppo di profughi presso il Centro in argomento, va precisato che la citata legge n. 390/92 non consente, in modo assoluto, di operare distinzioni di tipo culturale, etnico o religioso per la sua applicazione, né prevede la possibilità di comminare alcuna sanzione a carico dei beneficiari, anche se incorsi in responsabilità di carattere giudiziario. La stessa normativa di legge consente valutazioni, ai fini del rilascio dello speciale permesso di soggiorno, esclusivamente riferite a vicende familiari e personali dei richiedenti, connesse direttamente agli accadimenti bellici nella ex-Jugoslavia. La normativa suddetta, tuttora in vigore per i cittadini stranieri provenienti da ampie zone della ex-Jugoslavia disciplina gli aspetti umanitari e assistenziali non toccando le controversie concernenti l'accertamento di eventuali responsabilità giudiziarie a carico dei soggetti beneficiari.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Turco.

PITTELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Viggiano (Potenza) vanta grandi tradizioni musicali, ricordate anche da poeti come Parzanese ed il Pascoli, che ne hanno descritto la propensione alla musica;

sia nel paese di Viggiano che nei comuni limitrofi, si sta assistendo ad un interessante risveglio culturale, soprattutto nei confronti della musica, al quale purtroppo non corrispondono adeguate strutture sul territorio;

sussiste la disponibilità di un edificio in buone condizioni statiche, sito in località Santa Lucia e già sede di istituto professionale di Stato e di liceo classico statale, ed ora libero da vincoli —:

se non ritenga possibile intervenire per l'istituzione di una sezione staccata di un Conservatorio di musica presso i sudetti locali comunali, per offrire la possibilità ai molti giovani della Val d'Agri, di avvicinarsi al mondo della musica attraverso lo studio e l'approfondimento di alcuni strumenti. (4-06546)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si deve far presente che la consistenza numerica dei Conservatori di musica, esistenti sul territorio nazionale (51 sedi centrali e 6 staccate) e l'esigenza di inserire qualsiasi modificazione delle istituzioni in una attenta programmazione della loro distribuzione, geografica e funzionale, non rendono opportuna, allo stato attuale, la formazione di una sezione staccata del Conservatorio di Potenza nel Comune di Viggiano.*

Si deve, d'altra parte, aggiungere che in Basilicata sono già funzionanti due Conservatori statali (uno a Potenza e l'altro a Matera) e che, nelle regioni limitrofe, risultano istituite e funzionanti numerose altre istituzioni statali.

Si osserva infine che, al momento la possibilità di accoglimento della richiesta

avanzata dal Comune di Viggiano, e di cui è cenno nell'interrogazione, è da ritenere inopportuna, non solo per ragioni connesse al contenimento della spesa pubblica, ma anche e soprattutto in vista delle prossime innovazioni di tipo normativo, quali l'autonomia di tutte le istituzioni scolastiche o più specifiche ridefinizioni dell'organizzazione degli istituti di alta cultura, che potrebbero modificare in modo sensibile l'attuale funzionamento dei Conservatori di musica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

POLI BORTONE. — *Ai Ministri della sanità, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere:

come ritengano di dover venire incontro alle richieste dell'Ente nazionale sordomuti, in merito alla « carta dei diritti », che in particolare prevede:

il diritto alla diagnosi precoce e ad usufruire dell'intervento logopedico con metodologie flessibili che tengano conto sia della lingua dei segni, sia della lingua verbale;

il diritto all'istruzione attraverso sistemi multimediali e l'uso della lingua dei sordi, nonché il riconoscimento della lingua dei segni;

il diritto al lavoro ed alla formazione professionale, attraverso strategie atte a favorire la conoscenza, la qualificazione ed il raggiungimento dei più elevati livelli di carriera nelle aziende e negli enti pubblici e privati;

il diritto naturale alla mobilità, inteso non solo come accessibilità al trasporto ed all'arredo urbano ma — per i non udenti, deboli d'udito, sordomuti — anche soprattutto come potenziamento dell'accesso alla comunicazione, all'informazione ed all'utilizzo degli spazi televisivi, mediante la lingua dei segni, l'interprete, la sottotitolazione e la dotazione di strumenti video (nei musei e luoghi aperti al pub-

blico) e luminosi per le segnalazioni di emergenza (ambulanze, incendi, pericoli, eccetera);

il diritto ad usufruire di adeguati servizi di telecomunicazioni (DTS-videotelefono), con l'attivazione di centrali operative pubbliche accessibili a tutti;

il diritto ad usufruire dell'interprete lis in ogni momento, luogo e contesto sociale (quartiere, città, manifestazioni religiose, culturali, politiche, eccetera), per una concreta ed attiva partecipazione ed integrazione nella vita sociale. (4-02355)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, rappresento quanto segue.*

La problematica evidenziata dall'On.le interrogante è da tempo all'attenzione delle Amministrazioni competenti.

In particolare, per quanto concerne gli aspetti di competenza dell'Amministrazione sanitaria va rammentato che la fornitura degli apparecchi e delle protesi che facilitano la comunicazione ai sordomuti è attualmente assicurata alla categoria attraverso la prescrizione di erogazione gratuita come risulta dal nomenclatore tariffario (articolo 26 e 833/78).

L'applicazione tempestiva delle protesi, insieme alla diagnosi precoce costituiscono nel periodo in cui i bambini strutturano il linguaggio, un'efficace prevenzione contro le conseguenze della sordità e pertanto possono evitare l'insorgere di disturbi nel linguaggio e nel comportamento.

Nel condividere l'istanza posta dall'On.le interrogante che sia garantita la legittima aspirazione delle persone portatrici di handicap verbali ed uditive ad una piena integrazione sociale, desidero ricordare che già una risoluzione, approvata dal Parlamento Europeo il 17 giugno 1988 promuove il riconoscimento e l'uso della lingua « dei segni » per i sordi.

Com'è altresì noto la legge quadro n. 104/92 sui diritti delle persone handicappate prevede l'adozione di provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio di tali soggetti, con particolare riferimento alle dotazioni

didattiche e tecniche, ai programmi, ai linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità del personale appositamente qualificato, docente e non docente.

In base alla succitata normativa, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede all'assegnazione di fondi ai Provveditori agli Studi per:

l'acquisto di ausili e sussidi didattici;

la sperimentazione di progetti d'integrazione scolastica, l'aggiornamento e la specializzazione degli insegnanti;

il funzionamento dei gruppi di lavoro interistituzionali provinciali.

Tali fondi possono essere utilizzati, su richiesta delle singole scuole, per interventi multimediali riguardanti gli alunni audiolesi, sulla base di specifici progetti.

Inoltre nei programmi dei corsi di specializzazione degli insegnanti per le attività di sostegno all'integrazione scolastica è previsto un congruo numero di ore per le problematiche delle didattiche specifiche per gli apprendimenti degli alunni audiolesi.

Si fa presente, infine, che questo Ministero ha avviato e sollecitato la stipula degli accordi di programma di cui all'art. 27 L.142/90 tra enti locali, al fine di realizzare tutto quanto sia necessario ed utile per una migliore qualità dell'integrazione scolastica.

Per quanto concerne inoltre gli aspetti relativi al diritto al lavoro e alla formazione professionale, l'articolo 33, com'è noto, prevede agevolazioni sul lavoro sotto forma di permessi e avvicinamento al posto di lavoro per i genitori, parenti o affini di disabili e disabili lavoratori. Più specificamente in merito all'applicazione dell'articolo 33 il Ministero del Lavoro ha inviato agli uffici periferici del Dicastero tre circolari esplicative rispettivamente:

I Circolare n. 28/93 del 15/03/93.

Con questa circolare sono stati precisati i soggetti beneficiari delle agevolazioni e le condizioni per poterne usufruire. L'Ufficio scrivente, in merito alla retribuibilità o

meno dei tre giorni di permesso mensile (3° comma) rimanda al parere del Consiglio di Stato, richiesto in precedenza.

II Circolare n. 43/94 dell'1/4/94.

Questa circolare illustra il parere del Consiglio di Stato n. 1611/92, intervenuto nel frattempo, con il quale si chiarisce che «... non tanto di retribuibilità si tratta, quanto di indennizzabilità».

III Circolare n. 59/96 del 30/4/96.

Allo scopo di unificare le modalità attuative con quanto previsto per il settore pubblico e per precisare alcuni aspetti della normativa emersi in sede applicativa, sono stati forniti aggiornamenti, tra l'altro, sulla possibilità di frazionare i permessi mensili in mezze giornate lavorative e sul cumulo di dette agevolazioni in presenza di più disabili conviventi nel nucleo familiare.

Per quanto attiene invece alla possibilità di cumulare i benefici da parte dei lavoratori disabili (co. 6) la circolare recepisce l'avviso di una fruizione alternata in analogia a quanto previsto per i genitori disabili.

Circa la copertura previdenziale delle assenze dal lavoro previste dall'articolo 33, con la circolare dell'INPS n. 62/96 è stato chiarito che è coperta da contribuzione figurativa l'assenza prevista dal comma 1, ossia il prolungamento fino a tre anni di vita del bambino, del periodo di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 1204/71. Per le ulteriori agevolazioni disposte dalla stessa legge 104/92, articolo 33, a favore di genitori, parenti ed affini e per i disabili lavoratori (due ore di permesso giornaliero e tre giorni di permesso mensile) non sono riconosciuti i contributi figurativi ma gli stessi beneficiari devono pagare il riscatto delle assenze godute.

Per quanto concerne infine i servizi di telecomunicazione, il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ha comunicato di aver omologato apparecchi video telefonici da

collegare sia alla rete pubblica che alla rete I.S.D.N. L'istituto Superiore P.T. sta inoltre partecipando, con Telecom Italia e l'Ente Nazionale Sordomuti, ai lavori per la stesura di un progetto finalizzato alla realizzazione del « relay Service ».

Scopo del suddetto servizio è quello di assicurare ai disabili dell'udito la possibilità di comunicare con il mondo esterno, sfruttando le infrastrutture della rete di telecomunicazioni attraverso un « servizio ponte » basato sul principio che un operatore faccia da intermediario tra un sordo e un normo-udente; attualmente sono in fase di stesura le norme tecniche per poter procedere alle omologazioni di tali terminali.

La Concessionaria RAI, interessata per la parte di competenza, ha precisato che fin dal 1986 è attiva, nell'ambito della testata televideo, una struttura che si fa carico del diritto dei non udenti di accedere all'informazione ed alla programmazione televisiva attraverso la sottotitolazione dei programmi.

Attualmente vengono trasmesse non meno di 50 ore settimanali di programmi sottotitolati sulla pagina 777, metà delle quali riservate alla programmazione di films e fictions e l'altra metà dedicata a programmi culturali, di intrattenimento e per bambini.

Televideo riserva all'attività di sottotitolazione oltre il 60 per cento del proprio budget di spesa.

Dal 1996 alla sottotitolazione di programmi preregistrati è stata affiancata la prima sperimentazione di sottotitolazione in diretta di telegiornali (le edizioni del TG3 delle ore 7.00 e delle ore 7.30). È inoltre in fase di studio il progetto per la sottotitolazione del TG1 delle ore 20.00.

La RAI ha sottolineato infine che il TG1 trasmette dal lunedì al venerdì, alle ore 8.30, un telegiornale della durata di 3' circa con il linguaggio gestuale per i sordomuti e che anche il TG2 ha un'edizione, quella delle ore 18.15, dal lunedì al venerdì, realizzata con il linguaggio dei segni; da qualche mese, anche l'edizione del TG2 delle ore 8.30 del sabato e della domenica va in onda con lo stesso linguaggio.

Poiché era sorto il dubbio se tale agevolazione fosse limitata per i genitori fino al

compimento della maggiore età del disabile e per i parenti e affini per tutto l'arco della vita dello stesso, è stato chiarito inoltre che la « prestazione assistenziale può essere compiuta da qualsiasi parente o affine entro il terzo grado, purché convivente ».

Il Ministro per la solidarietà sociale: Turco.

PROCACCI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

è in corso in tutti i Paesi dell'Unione europea, a cura delle associazioni animaliste e ambientaliste, una campagna informativa dei consumatori contro l'allevamento in box alla catena dei vitelli « a carne bianca », tematica su cui la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della direttiva 91/629/CEE;

la LAV - Lega anti vivisezione sta diffondendo materiale di documentazione ed informazione in tutta Italia, anche in considerazione del fatto che il nostro Paese è fra i maggiori produttori e consumatori di tali animali;

a questo proposito, sembra che a Lecco un veterinario del servizio di medicina veterinaria della USL 7 abbia « invitato » taluni negozi, e tra questi negozi di generi carnei, a togliere le locandine — peraltro regolarmente bollate — malgrado i gestori si fossero resi disponibili all'affissione nei propri locali. Sembra, quindi, verosimile che da parte di taluni veterinari USL si eserciti una sottile forma di pressione, intimidazione e censura mirata all'impeditimento della libera informazione al consumatore sull'allevamento dei « vitelli a carne bianca » —:

se non ritenga opportuno disporre accertamenti e provvedimenti perché veterinari pubblici, compresi quelli del servizio di medicina veterinaria della USL 7 di Lecco, si limitino ai compiti loro demandati, quali, tra l'altro, il controllo, la cura e il benessere degli animali destinati al consumo umano, compresi i « ...204.407 vitelli a carne bianca allevati nel solo 1995

nella regione Lombardia... », come riportato dal servizio veterinario della regione Lombardia. (4-00897)

RISPOSTA. — *In ordine allo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale chiesti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Lombardia.*

Dalle notizie in tal modo pervenute, risulta che il Responsabile del Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda U.S.S.L. n. 7 di Lecco abbia comunicato al Servizio Veterinario del Settore Sanità della Giunta regionale Lombarda, che non c'è stata alcuna sorta di pressione da parte dei Veterinari in forza presso la stessa U.S.S.L. n. 7, nei confronti degli esercenti, allo scopo di rimuovere le locandine in questione.

È soltanto avvenuto, in realtà, che un Veterinario Ufficiale del Servizio, avendo notato una di tali locandine durante l'espletamento della propria attività di vigilanza all'interno di un esercizio commerciale, abbia richiamato l'attenzione del proprietario del locale sull'inopportunità (in un momento di particolare crisi nella vendita delle carni bovine, in conseguenza della situazione originata dall'epidemia di B.S.E.), di esporre un manifesto come quello in questione in una rivendita di pollami.

La natura del richiamo si evince, del resto, dal fatto che il proprietario dell'esercizio, nel convenire che l'esposizione di una siffatta locandina poteva apparire commercialmente non corretta, abbia spontaneamente ed immediatamente provveduto a rimuovere il manifesto.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Costantini.

RAFFAELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

da diverse scuole dell'Umbria, e da Terni in particolare, si segnala da parte del personale scolastico supplente il mancato pagamento delle spettanze fin dall'inizio

dell'anno scolastico; tra le motivazioni addotte dagli organi periferici del ministero della pubblica istruzione, vi è il fatto che gli istituti scolastici hanno fondi insufficienti alla retribuzione del personale supplente;

in tale situazione si troverebbero anche gli insegnanti che effettuano supplenze annuali, per i quali la situazione è, evidentemente, particolarmente critica —:

come intenda attivarsi al fine di rimuovere una situazione che lede il primario diritto dei lavoratori alla retribuzione e crea le premesse per una situazione di demotivazione del personale insegnante interessato e di dequalificazione degli studi. (4-05579)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, è superata.*

Infatti, il Provveditore agli Studi di Terni, appena avuta la disponibilità dei finanziamenti, ha provveduto ad erogare alle singole scuole della provincia i fondi per le esigenze derivanti da supplenze di breve durata, per i primi quattro mesi dell'anno scolastico 1996/97.

Ad ogni istituzione scolastica è stato assicurato il necessario fabbisogno.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

RIVELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *La Città*, in un'intervista rilasciata dal dottor Giovanni Battista Costanzo, *ex* provveditore agli studi di Salerno, pubblicata in data 25 ottobre 1996, a pagina 11, si legge che il nuovo provveditore agli studi di Salerno, dottor Bifulco, nominato dal Ministro, è « persona sotto procedimento per supposti reati in danno dell'amministrazione di appartenenza »:

se ciò corrisponda al vero;

a quali criteri si sia ispirato il ministro per la nomina del dottor Bifulco a provveditore agli studi di Salerno.

(4-05353)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che il dott. Bifulco, dirigente nei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica ha rivestito gli incarichi di Provveditore agli Studi di Livorno e di Sondrio maturando, nello svolgimento della propria attività professionale, una notevole ed approfondita conoscenza delle problematiche scolastiche.*

La decisione adottata, in ordine all'assegnazione del predetto dirigente alla sede di Salerno prescinde ovviamente dalla vicenda giudiziaria nella quale il dirigente è coinvolto in qualità di persona sottoposta a indagine.

Per quanto risulta agli atti di questa Amministrazione finora, nei confronti del dott. Bifulco, non si è aperta alcuna azione penale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

ROTUNDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se il Ministro intenda provvedere alla modifica o alla precisazione del contenuto dell'articolo 6 del decreto-legge n. 323 del 6 agosto 1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 426, chiarendo che il n. 30 debba intendersi riferito ai soli convittori e non al complesso di convittori e semiconvittori, tenuto conto che vi sono convitti nei quali il numero dei convittori è pari a quello degli istitutori, per effetto della legge n. 270 del 1982, articolo 73.

(4-04506)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa presente che questo Ministero ha già avviato gli adempimenti necessari, per modificare nel senso richiesto dalla SV. Onorevole la disposizione contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge n. 323 del 1988 — in atto recepita nell'articolo 52 del decreto legislativo n. 297 del 1994 — in materia di razionalizzazione dei convitti nazionali e di quelli annessi agli istituti tecnici e professionali nonché degli educandati dello Stato.*

Infatti, con il decreto ministeriale in corso di perfezionamento — da emettere di concerto con i Dicasteri del Tesoro e della Funzione Pubblica in attuazione dell'articolo 1, commi 70 e seguenti della legge n. 662 del 1996 di accompagnato alla finanziaria 1997), viene chiarito che, con effetto dall'a.s. 1997/98, il numero 30, riportato nell'anzidetto articolo 52, deve intendersi riferito soltanto agli alunni convittori; con lo stesso decreto viene, peraltro, elevato a 50 il numero complessivo dei convittori e semiconvittori da prendere in considerazione ai fini della riorganizzazione graduale delle istituzioni scolastiche di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

RUFFINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

quattro genitori residenti nel comune di Arta Terme (provincia di Udine) hanno inoltrato domanda di iscrizione dei propri figli, tutti provenienti dalla scuola materna di Cedarchis, alla scuola elementare di Zuglio (Udine) per l'anno scolastico 1996-1997, motivando tale scelta con la qualità dei servizi offerti da detta scuola (mensa, lingua straniera, orario prolungato, eccetera);

taali iscrizioni avrebbero avuto il vantaggio di ricostituire la normalità didattica (cinque classi), evitando la costituzione di una pluriclasse;

taali iscrizioni, correttamente presentate entro il 28 febbraio, sono state respinte a giugno (fuori tempo massimo quindi per eventuali richieste di iscrizioni in altri istituti), con la motivazione che erano provenienti da altri comuni, mentre analoghe domande di studenti di Zuglio sono state accolte dagli istituti di altri comuni;

il provveditore agli studi della provincia di Udine, in virtù di tale decisione, ha precluso la possibilità per la scuola elementare di Zuglio di ottenere il tempo

pieno, anche per la mancanza affermata dal provveditore, di insegnanti di lingua straniera disponibili —:

se per il Ministro sia giustificabile tale decisione della direzione didattica di Zuglio e se sia possibile studiare e proporre nel più breve tempo possibile soluzioni che siano in grado di garantire al comune di Zuglio e alla sua comunità la presenza della scuola a tempo pieno, insostituibile aiuto per le famiglie e sostegno culturale al territorio, già gravemente danneggiato dalla crisi della zona montana della Carnia.

(4-03269)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

La C.M. 400 del 31/12/1991 stabilisce che le iscrizioni, presso scuole diverse da quelle di appartenenza, possono essere accettate compatibilmente con le disponibilità delle strutture ricettive della scuola e sempre che non comportino aumento dell'organico.

I bambini residenti, che frequentano il plesso di Zuglio sono 25, con una media di 8,3 per classe e con 4 insegnanti; anche accettando le iscrizioni dei 4 non residenti, non si sarebbe raggiunta la normalità didattica di 5 classi poiché il numero degli alunni avrebbe, in ogni caso, reso necessaria l'istituzione di una pluriclasse con una media di 7,25 presenze per classe, inferiore a quella provinciale che, per l'anno scolastico 1996/1997, è stata fissata in 14,7.

Si precisa che la decisione assunta dal Provveditore agli studi di Udine di non attivare una ulteriore 1° classe non ha alcuna relazione con la possibile istituzione del tempo pieno nel plesso in parola; infatti l'articolo 8 della L. 148/90 (Riforma della scuola elementare) prevede un sostanziale blocco dei posti di tempo pieno che possono essere autorizzati nel limite di quelli funzionanti nell'a.s. 1988/89.

Inoltre, una eventuale utilizzazione, in deroga alla normativa vigente, del personale delle dotazioni organiche provinciali per lo svolgimento delle attività di tempo pieno ai

sensi dell'articolo 5 punto 3 del decreto-legge 20.6.96 n. 323, non è stata possibile per mancanza del suddetto personale.

In merito alla richiesta dei genitori di ottenere l'insegnamento della lingua straniera in orario pomeridiano, questa è stata soddisfatta a seguito degli accordi raggiunti tra il Direttore Didattico ed il Sindaco di Zuglio.

Nell'impossibilità di utilizzare la docente di ruolo specialista di lingua straniera, che già presta servizio nei plessi di Piano d'Arta ed Porta Terme, il Sindaco ha assunto, con contratti di lavoro a tempo determinato, 2 insegnanti, individuati dal Direttore Didattico, per i 16 alunni della classi del secondo ciclo, senza oneri per l'Amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

SAIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con l'anno scolastico 1996-1997 si intende dare corso al provvedimento di chiusura definitiva delle sezioni staccate di scuole medie di alcuni comuni dell'alto Vastese in provincia di Chieti, tra cui, in particolare, le sezioni di Torrebruna e Calanguida;

tal provvedimento, deciso dal Ministro tre anni fa ed attuato in modo progressivo, trova definitiva attuazione nel presente anno scolastico 1995-1996 con la mancata riapertura della prima classe di scuola media in ambedue le sezioni;

il provvedimento soppressivo in questione, come da tempo segnalato attraverso tutti i canali possibili dagli amministratori locali, da parlamentari (tra cui l'interrogante), e dal presidente della Comunità montana, sembrerebbe superato ed ingiustificato alla luce di fatti nuovi emersi nel corso degli ultimi tre anni, che sono: a) tendenziale aumento della popolazione scolastica, che assicurerrebbe la presenza costante nelle sezioni di Torrebruna e di Calanguida di un adeguato numero di bambini, oscillante, nel corso degli anni, da un minimo del tutto eccezionale di undici

bambini sino a punte di ventuno (come opportunamente documentato dai sindaci); *b*) gravissima condizione della viabilità nei suddetti comuni montani, che rende il trasporto degli alunni disagevole, costoso e difficoltoso, soprattutto nei periodi invernali; *c*) compromissione ulteriore delle condizioni di isolamento socio-culturale di comuni montani già gravemente penalizzati da una situazione orografica estremamente precaria; *d*) presenza nei predetti comuni di alcuni bambini portatori di *handicap*, in alcuni casi molto gravi, come ad esempio il caso di distrofia muscolare progressiva dal comune di Torrebruna; *e*) eccessiva lunghezza delle distanze da cammare per trasportare i giovani studenti nei comuni ove rimangono sezioni funzionanti di scuole medie, distanze che in taluni casi raggiungono anche i diciotto-venti chilometri;

contro questo provvedimento vi è una vera e propria ribellione delle popolazioni locali che non accettano questa decisione penalizzante, e oggi non più giustificata, del ministero della pubblica istruzione;

le pretestuose giustificazioni avute dall'interrogante e dagli amministratori, secondo cui gli interventi sarebbero tardivi, per cui non vi sarebbero più i margini per riaprire le suddette scuole, non rispondono affatto alla realtà, in quanto i comuni si sono mossi per tempo già dalla primavera scorsa e lo stesso interrogante, insieme ad alcuni sindaci, si è recato a prospettare il problema al ministero già prima delle ferie estive —:

se non ritenga opportuno ed urgente, alla luce di quanto esposto, riconsiderare la questione, onde valutare se vi siano le condizioni per annullare il precedente provvedimento soppressivo delle sezioni di scuola media di Torrebruna e Casalanguida e provvedere quindi alla immediata riapertura delle due sezioni, almeno limitatamente alla prima classe;

per quali motivi le questioni poste dagli enti locali non vengano prese per tempo in dette considerazioni e continui a

perseguire una politica di progressivo abbandono dei paesi e delle zone interne.
(4-03532)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che la soppressione graduale delle sezioni di scuola media di Carpineto Sinello e di Casalanguida è stata avviata, in sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1994/1995, a causa dell'esiguo numero di allievi frequentanti.*

In quella sede, per evitare la chiusura di ambedue le scuole, il competente Provveditore agli studi aveva sollecitato, senza alcun esito, la creazione di un consorzio tra i due comuni per l'accorpamento degli allievi in una sola scuola.

Il medesimo Provveditore ha fatto presente di aver per tempo contattato, prima di predisporre il piano di razionalizzazione per l'anno scolastico 1996/1997, sindaci, presidi nonché le altre istituzioni interessate per acquisire dati e proposte.

Sulla base di tali elementi sono state formulate le proposte di razionalizzazione che, inizialmente, sono state portate a conoscenza di tutte le autorità scolastiche e locali nonché delle organizzazioni sindacali e successivamente sottoposte al parere del Consiglio scolastico provinciale.

Alla data di convocazione di detto organo per il prescritto parere è stata presentata la delibera del comune di Casalanguida per la riapertura della scuola media.

Anche se tardiva e fuori dal piano provinciale già definito, tale proposta, unitamente a quella dei comuni di Torrebruna e Carunchio è stata sottoposta all'organo collegiale il quale ha espresso il suo parere non favorevole.

Il capo dell'ufficio scolastico ha anche precisato di essere successivamente intervenuto presso il sindaco di Casalanguida ed il Presidente della Comunità montana ribadendo la necessità di un accordo di programma.

Tale accordo tra i sindaci di Casalanguida e Carpineto tendente a perseguire la riapertura della scuola media di Casalanguida è pervenuto tuttavia quando ormai l'anno scolastico era iniziato e, pertanto, la

questione potrà essere riesaminata in sede di definizione del piano di razionalizzazione 1997/1998.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

SANTANDREA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio contabilità della direzione generale per l'istruzione tecnica del ministero della pubblica istruzione, con una circolare, prot. n. 3011 del 18 luglio 1996, ha comunicato all'istituto tecnico aeronautico « F. Baracca » di Forlì la sospensione del finanziamento dei voli di addestramento per l'anno scolastico 1996-1997;

tale decisione modifica gli obiettivi didattici, tradendo le aspettative degli studenti, e relative famiglie, che provengono da diverse aree geografiche ed affrontano perciò notevoli sacrifici economici e personali;

la mancanza di attività di volo vanifica il piano di studi, che caratterizza gli istituti aeronautici, ed annulla gran parte del fascino e della validità tecnica di queste scuole, decretando così la loro chiusura, con ingente danno per l'economia locale, visto l'indotto sviluppato dagli studenti in trasferta, e per il patrimonio tecnico e culturale nazionale, considerato che rimarrebbe scoperto un settore didattico di alta specializzazione —;

se la sospensione del finanziamento dell'addestramento al volo riguardi solo l'Itaer di Forlì o sia estesa anche a quelli di Roma e Catania;

se esista il pericolo che gli studenti, vedendo notevolmente diminuito il valore del diploma e la relativa efficacia agli effetti di futuri contratti di lavoro ad esso connessi, possano chiedere al ministero del lavoro i danni prodotti dalla inaspettata ed imprevista variazione al piano di studi;

se non si ritenga estremamente dannoso privarsi di una attività didattica così

importante per la formazione di tecnici la cui specializzazione trova una forte competitività internazionale, col rischio futuro di dover ricorrere pesantemente a tecnici stranieri, solo per aver rinunciato ad una preparazione scolastica consolidata e qualificata.

(4-03493)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si chiedono iniziative atte ad ovviare alle conseguenze derivanti dalla sospensione — disposta nei confronti dell'Istituto Tecnico Aeronautico di Forlì — del finanziamento dei voli di addestramento per l'anno scolastico 1996/97.*

Al riguardo occorre, anzitutto, premettere che negli istituti tecnici aeronautici sono attivi due indirizzi: « navigazione aerea » e « assistente alla navigazione » che addestrano, rispettivamente, due figure professionali: « perito aeronautico aspirante al comando di aeromobili (pilota) » e « perito aeronautico aspirante al controllo della navigazione aerea ».

Per ciascuno dei due indirizzi sono previste materie di insegnamento e quadri orario specifici.

I programmi relativi alle III e IV classi di tali indirizzi si differenziano esclusivamente per la pratica di volo e per l'esigenza del conseguimento dei brevetti di pilota di primo grado e di pilota civile di secondo grado per l'indirizzo « navigazione aerea ». Il conseguimento del brevetto di pilota civile di secondo grado non influisce sugli esami di maturità tecnica e gli alunni potranno conseguire tale brevetto per proprio conto, anche dopo il completamento del ciclo di istruzione.

Quanto sopra premesso e tenuto conto che, da stime effettuate dalla competente Direzione Generale per l'Istruzione Tecnica, i costi sostenuti dai singoli istituti per le attività in questione sono da ritenere notevolmente superiori al costo medio praticato, per le stesse attività, da parte dei privati, la medesima Direzione Generale, ai fini di una opportuna razionalizzazione della spesa, ha invitato, in data 18 luglio 1996 tutti gli Istituti Tecnici aeronautici a voler riconsiderare

derare, ai fini di cui trattasi la necessità di un investimento così significativo e la sua effettiva efficacia didattica.

Nella stessa nota gli istituti sono stati altresì invitati a non assumere impegni con le Società di addestramento al volo, in quanto l'erogazione del contributo per i piani di volo a finanziamento ministeriale doveva intendersi sospeso per l'anno 1997. Agli istituti in parola è stato chiesto quindi di impegnarsi ad esercitare il massimo potere contrattuale con le scuole di volo per una riduzione dei costi, al fine di poter garantire agli allievi iscritti attualmente le attività relative al conseguimento dei brevetti di pilota civile.

Con tale decisione la Direzione Generale suddetta non ha certo inteso sospendere quelle esercitazioni di volo necessarie all'acquisizione delle esperienze, previste dal piano di studio del settore aeronautico per il conseguimento del diploma, ma, invece, puntualizzare come le iniziative relative al conseguimento dei brevetti anzidetti non siano necessarie ai fini degli esami di maturità.

Per completezza di informazione si aggiunge che sia l'ITAeronautico di Forlì sia quello di Roma, a seguito del ridimensionamento dei costi, hanno già ricevuto comunicazione sulla disponibilità ministeriale a confermare il contributo finanziario nella misura ridimensionata. Per quanto concerne l'analogo istituto di Catania, dopo l'invio di precise e dettagliate assicurazioni sui costi, la questione è stata rimessa alle valutazioni della competente autorità regionale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

SAVARESE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

genitori ed alunni della classe quarta, sezione F, del liceo scientifico « G. Vailati » di Genzano (Roma) lamentano la mancanza dei professori di ruolo delle principali materie scolastiche (italiano e latino, matematica e fisica);

solo dopo ripetute proteste si è riusciti ad ottenere la nomina del professore di italiano e latino, che ha potuto iniziare le lezioni in data 15 novembre 1996, a fronte della regolare data di apertura dell'anno scolastico, fissata per l'11 settembre 1996;

questa particolare soluzione, che di fatto non ripaga gli studenti dei due mesi di lezioni andate in fumo, è stata ottenuta per l'esclusivo impegno dei genitori nel richiedere un intervento del provveditorato degli studi di Roma;

detto provveditorato, interessato sull'argomento, ha fatto sapere di non potere procedere a nomine degli insegnanti delle classi delle scuole medie superiori della provincia di Roma perché le assegnazioni vengono fatte prima per la città e solo successivamente per la provincia, ingenerando così nei richiedenti il sospetto di essere considerati cittadini di « serie b »;

esasperati nel vedere i propri figli frequentare solo lezioni di educazione fisica e disegno (i cui professori sono gli unici che hanno iniziato regolarmente l'anno scolastico), i genitori degli alunni della IV sezione, si sono rivolti al Ministro della pubblica istruzione affinché intervenisse per risolvere senza ulteriore indugio il problema, ottenendo come risposta l'incompetenza dello stesso ad assumere decisioni di qualunque peso —:

se non ritenga grave e pregiudizievole per l'intero anno scolastico degli studenti il fatto che, a due mesi da quello che avrebbe dovuto essere il regolare inizio delle lezioni, si perpetui una tale situazione di incertezza;

se non ritenga di dovere intervenire immediatamente presso il provveditorato agli studi di Roma affinché nomini gli insegnanti non ancora in carica. (4-05793)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, il Provveditore agli studi di Roma, al riguardo interessato, ha fatto presente che le operazioni relative all'assegnazione del personale do-*

cente di competenza di quell'Ufficio scolastico, presso il Liceo Scientifico « Vailati » di Genzano, sono state ultimate per quanto riguarda l'insegnamento di Italiano e Latino in data 8.11.1996 mentre per quello di Matematica e Fisica in data 25.11.1996.

Il ritardo di alcune assegnazioni è da imputarsi oltre che alle ben note complesse procedure previste dalla normativa vigente, aggravate per l'anno in corso dalla predisposizione delle graduatorie di cui alla legge 417/89, anche alle innovazioni sperimentali delle procedure informatiche, in materia di reclutamento, che hanno spesso determinato inevitabili ritardi nel completamento dei vari adempimenti operativi.

Al riguardo, lo stesso Provveditore agli Studi ha precisato che quell'Ufficio, con nota n. 2412 del 6.9.1996, ebbe ad autorizzare tutti i Capi di Istituto ad assumere personale supplente temporaneo, ove necessario, affinché fosse comunque assicurato l'ordinato avvio dell'anno scolastico.

Per quanto riguarda le rimostranze dei genitori circa il fatto che si sarebbe provveduto prima alle nomine dei docenti per gli Istituti di Roma e solo successivamente a quelli dei docenti per la Provincia, il dirigente dell'ufficio scolastico ha precisato che le disponibilità per la stipula dei contratti individuali, a tempo indeterminato e determinato, sono state regolarmente affisse all'albo del Provveditorato prima dell'inizio delle operazioni di nomina, senza alcuna precedenza o discriminazione tra Roma e provincia.

Pertanto, al momento della stipula del contratto la scelta della sede di servizio è a totale discrezione del docente convocato poiché è dettata da motivi strettamente personali sui quali l'Ufficio non è legittimato in alcun modo ad intervenire.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

SCALTRITTI. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

l'edilizia è uno dei settori produttivi più importanti nel nostro paese e l'imprenditoria è in maggioranza costituita, quasi

ovunque, dalle imprese di costruzione; si può quindi facilmente immaginare quanto possa gravare sull'economia nazionale la crisi di questo settore;

l'imposizione fiscale sugli immobili contribuisce ad aggravare tale crisi, in particolare perché alcune imposte, come ad esempio l'Ici cadono sulla proprietà dell'immobile e quindi le imprese costruttrici sono costrette a pagarla per tutto il periodo in cui il fabbricato rimane in venduto;

tale peculiarità fiscale caratterizza il solo settore delle costruzioni: un'uguale applicazione vorrebbe che l'industria automobilistica pagasse le tasse automobilistiche su tutte le vetture prodotte e non ancora vendute —:

se non ritenga opportuno, anche per favorire la ripresa del settore e di tutto il comparto ad esso legato, predisporre misure di sgravio fiscale legate alle opere non ancora vendute. (4-03418)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, dopo aver premesso che le imprese edili sono assoggettate al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutto il periodo in cui i fabbricati da esse costruiti rimangono invenduti, chiede di sapere se si ritenga opportuno introdurre misure di sgravio fiscale per gli immobili ultimati e invenduti, al fine di favorire la ripresa dalla crisi del settore immobiliare.*

Al riguardo, si osserva che la questione della tassabilità ai fini I.C.I. dei fabbricati realizzati dalle imprese di costruzione e destinati alla vendita ha formato oggetto di attenta ed approfondita valutazione in occasione dei lavori preparatori del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di finanza territoriale.

La scelta di assoggettare a tassazione i fabbricati cosiddetti « merce » a partire dalla data di ultimazione discende dalla natura essenzialmente patrimoniale del prelievo I.C.I., il quale, dunque, prescinde da elementi di redditività degli immobili costruiti.

A tal fine, è opportuno precisare che l'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (c.d. collegata alla finanziaria), ha attribuito, tra l'altro, ai comuni la facoltà di operare la riduzione « nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore ai tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di immobili ».

Il Ministro delle finanze: Visco.

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 162 del 1990 assegna fondi alle scuole, tra l'altro sui seguenti capitoli di spesa:

1148 programma genitori, 1146 aggiornamento dei docenti referenti per l'educazione alla salute, 1147 progetto ragazzi e progetto giovani;

tale possibilità ha prodotto da parte di varie scuole per l'anno scolastico 1995-1996 degli impegni di spesa e l'autorizzazione di iniziative, la cui copertura finanziaria è stata assicurata dagli uffici competenti di codesto ministero;

a nuovo anno scolastico da tempo attivato, si deve constatare che non sono ancora pervenuti alle scuole i fondi previsti per l'anno scolastico 1995-1996;

il blocco di tali assegnazioni impedisce a tutti gli istituti scolastici e ai provveditorati agli studi di programmare per l'anno scolastico 1996-1997 le importanti e utili iniziative inerenti ai capitoli sopra citati —:

se non intenda intervenire al più presto per sbloccare tali fondi e consentire la loro erogazione alle scuole che abbiano già svolto compiutamente le relative attività. Soltanto così le stesse saranno in condizione di progettare le iniziative per l'anno corrente.

(4-04753)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto.*

Si ritiene opportuno premettere che ai sensi della legge 162/90, coordinata nel T.U. in materia di droga, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, i finanziamenti in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze vengono assegnati, su richiesta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Affari Sociali — che definisce i criteri e le modalità per la ripartizione dell'apposito fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga.

Gli stanziamenti assegnati vengono poi trasferiti dal Ministero del Tesoro su apposito capitolo di bilancio di questo Ministero, che dispone le aperture di credito a favore degli uffici scolastici provinciali.

Ciò premesso si fa presente che questo Ministero, appena acquisita la disponibilità sugli appositi capitoli di bilancio delle somme assegnate per i progetti presentati ai sensi dell'articolo 127, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 309/90, con direttiva n. 600 del 23.9.96, registrata alla Corte dei Conti il 26.10.96, ha disposto l'attuazione degli interventi per l'educazione alla salute; con successivi decreti direttoriali del 23.10.96, sono state disposte le aperture di credito a favore degli uffici scolastici provinciali per l'ammontare complessivo di L. 49.586.818.000, fondi disponibili presso le locali Tesorerie Provinciali fin dalla prima settimana del mese di novembre 1996.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

SCANTAMBURLO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 23 dell'11 gennaio 1996, all'articolo 3, commi b) e c), stabilisce che le province « provvedano alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria degli edifici (...) da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti

superiori per le industrie artistiche (...). Di conseguenza, dal 1° gennaio 1997 saranno trasferiti alle province tutti gli oneri relativi alle sedi ed alle spese d'ufficio per le utenze e per la provvista dei servizi, con intervento di sicura razionalizzazione nella gestione complessiva di tutte le scuole superiori del territorio provinciale, ma anche con i relativi oneri;

a norma del comma 3 dello stesso articolo era prevista l'emanazione entro il 3 agosto 1996, di un decreto del Ministro della pubblica istruzione, atto a stabilire i criteri per la ripartizione dei fondi e ad indicare le somme disponibili;

alla data odierna il Ministero non ha ancora emanato il decreto e le province, che devono provvedere alla formulazione del bilancio preventivo per il 1997, non sanno da dove reperire i fondi così consistenti per far fronte alle nuove spese che, per qualche provincia, assommano a diverse decine di miliardi :-

se non intenda emanare quanto prima il decreto previsto, trasferendo i relativi fondi alle province, le quali, diversamente, non potranno prevedere a bilancio le uscite per le nuove competenze trasferite.

(4-05299)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si sollecita l'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 11.1.1996 n. 23, atto a stabilire i criteri per la ripartizione dei fondi destinati all'edilizia scolastica e per la suddivisione delle somme disponibili.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che l'articolo 4 della citata legge prevede un finanziamento di 225 miliardi (elevato, con successivi decreto-legge, convertiti nella legge 8.8. 1996, n. 431, a 456 miliardi), per opere di edilizia scolastica da realizzarsi da parte degli Enti obbligati, nel rispetto delle finalità e della tipologia di interventi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, secondo piani annuali da realizzarsi nell'ambito di una programmazione triennale effettuata dalla Regione territorialmente competente.

A tal fine — sentita, come da legge, la Conferenza Stato Regioni, che ha espresso parere favorevole — è stato tempestivamente emanato da parte di questo Ministero il decreto n. 152 del 18.4.1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.4.1996, n. 100 con cui, oltre ad essere stati dettati i criteri per la ripartizione delle somme, è stata attivata la ripartizione medesima e sono stati determinati gli indirizzi informatori della programmazione regionale, alla luce della quale ciascuna Regione ha poi provveduto alla definizione dei rispettivi piani.

Ciò premesso e nell'eventualità che la SV. Onorevole abbia inteso riferirsi anche ai decreti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge suddetta, si fa anzitutto presente che il Ministero dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze, risulta avere emesso in data 17.12.1996 il decreto previsto dall'articolo 8, comma 4, della suddetta legge (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.1996), con il quale è stato disciplinato il trasferimento alle Province, in uso gratuito, degli immobili di nuova costruzione di proprietà dei Comuni, destinati agli istituti e scuole d'istruzione secondaria, superiore ed artistica.

Quanto poi alle convenzioni previste dagli articoli 8 e 9 della legge in questione per la disciplina, rispettivamente, del trasferimento dei locali ed edifici scolastici appartenenti a soggetti diversi dallo Stato, province e comuni, nonché per il trasferimento alle province delle somme corrispondenti agli oneri sostenuti dai Comuni per la manutenzione ordinaria e per il funzionamento degli edifici di pertinenza, si fa presente che i ritardi, sin qui registratisi per l'esatta definizione di tali oneri fra i rappresentanti degli enti locali interessati (ANCI e UPI) — il cui parere in materia è obbligatorio — hanno indotto il legislatore a proprogettare i termini per la stipulazione delle convenzioni di cui trattasi.

Infatti, con il decreto-legge n. 670 del 31.12.1996, è stato disposto (articolo 1, comma 3) che le convenzioni previste dal comma 1 dell'articolo 8 e dal comma 4 dell'articolo 9 dell'anzidetta legge n. 23/96 possono essere stipulate « successivamente

al 1° gennaio 1997 e comunque non oltre il 30 giugno 1997», fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 e dal C. 11 dell'articolo 8 della legge 23/96.

Nelle more dell'approvazione di tali convenzioni, la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici sono assicurate dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai Comuni, tenuti alla fornitura degli edifici medesimi ai sensi della previgente normativa, in conformità di quanto stabilito dallo stesso decreto-legge n. 670/96, il quale, all'articolo 7, prevede inoltre lo slittamento, da sei a diciotto mesi, dei termini già fissati per l'adeguamento delle strutture e degli impianti alle norme di sicurezza.

Premesso infine che la proprietà degli edifici scolastici appartiene, nella maggior parte dei casi, ai Comuni e alle Province, si fa presente che, da parte di questo Ministero, c'è piena disponibilità a ricercare ogni possibile soluzione per un rifinanziamento della legge n. 23 del 1996.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

SERVODIO, ROSSIELLO, ANGELICI, NARDINI, PAOLO RUBINO, MAGGI, GAETANO VENETO, ROTUNDO, MASTROLUCA, VENDOLA, RICCI e LECCESE. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere:

se risulti essere vero che tutte le richieste di finanziamento presentate dalla regione Puglia, ai sensi della delibera Cipe del 12 luglio 1996, non siano state ammesse al relativo esame del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, e ciò in quanto la stessa regione ha dichiarato espressamente di non aver provveduto al vaglio selettivo delle richieste medesime, contravvenendo in tal modo ad uno dei presupposti ritenuti necessari — come la delibera Cipe — per sottoporre i progetti alla valutazione del suddetto Nucleo;

quali iniziative e quali strumenti intenda tempestivamente adottare al fine di evitare che le popolazioni pugliesi abbiano a subire una ingiusta e assurda penalizza-

zione in conseguenza delle gravi inadempienze della giunta regionale pugliese.

(4-06021)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto si fa presente che il CIPE, nella seduta del 18 dicembre scorso, ha proceduto al riparto delle risorse destinate alle tipologie di intervento considerate al punto 4 della delibera del 12 luglio 1996, avuto riguardo per quanto attiene in particolare al riparto della quota assegnata agli interventi a scala territoriale (circa 1.500 mld) - sia dell'entità degli investimenti proposti dalle amministrazioni regionali e supportati da informazioni sufficienti a dar conto dei contenuti programmatici e progettuali, sia utilizzando in modo prevalente - nella considerazione che gli investimenti come sopra proposti travalicano ampiamente le disponibilità esistenti - i parametri obiettivi del peso della popolazione delle aree interessate e dell'incidenza del fenomeno della disoccupazione.*

In tale contesto alla regione Puglia è stato assegnato l'importo complessivo di 146,2 ml., dei quali 9,3 risultano attribuiti in relazione all'entità degli investimenti motivatamente proposti e 136,9 sulla base degli altri parametri ricordati.

Quanto ai primi, si precisa che non tutte, ma soltanto alcune iniziative presentate dalla Regione Puglia per il finanziamento ai sensi del punto 4 della delibera CIPE del 12 luglio 1996 non hanno formato oggetto di valutazione da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.

Trattasi, in particolare, delle iniziative riconosciute dalla Regione come «non prioritarie» e comprese nell'allegato D della delibera regionale del 12 settembre 1996, che effettivamente la Regione stessa si è limitata a trasmettere senza la preventiva selezione prevista da detta delibera.

Sono state invece esaminate dal Nucleo le altre n. 119 iniziative presentate dalla Regione anzidetta.

Conclusivamente, i dati esposti evidenziano l'esistenza di interventi considerati come valutabili per un'incidenza del 2,5% rispetto al totale degli interventi così classificabili (incidenza che si pone nella media)

e portano ad escludere che la Regione sia incorsa in quella omissione dell'attività selettiva adombrata nell'interrogazione di cui trattasi, mentre il contemperamento degli ulteriori parametri adottati dal CIPE ha evitato qualsiasi penalizzazione a carico della Regione, alla quale figura destinato poco meno del 10% della ricordata quota assegnata agli investimenti a scala territoriale.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Macciotta.

SICA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

solo alla fine degli anni sessanta, si inizia nel nostro Paese a mostrare interesse all'educazione dei « diversi » e solo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 si stabilisce di formare personale docente specializzato all'insegnamento dei portatori di *handicap* con un corso teorico-pratico biennale, da tenersi presso scuole e/o istituti autorizzati dal ministero della pubblica istruzione;

tal corso, pur essendo molto specialistico, poiché tenuto da medici, docenti universitari ed esperti nel campo, non è stato considerato abilitante (nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1996 si prevede che i futuri corsi di specializzazione, per la scuola secondaria saranno abilitanti) e quindi tutti coloro che l'hanno frequentato e superato, si sono inseriti nella scuola solo come precari e non di ruolo;

esistono alcune materie d'insegnamento ordinario che permettono di conseguire automaticamente l'abilitazione. Chi si abilita in una di queste materie e poi frequenta un corso di specializzazione, ha la possibilità di passare di ruolo come insegnante di sostegno, superando tutti i precari, compresi quelli con diversi anni di servizio mentre questi ultimi non hanno la possibilità di abilitarsi, visto che dal 1990 non vengono indetti concorsi, né ordinari, né riservati. Il Governo Dini aveva previsto corsi abilitanti per tutti gli insegnanti pre-

cari con almeno 360 giorni di anzianità di servizio nella scuola, per l'anno 1996, che non sono stati organizzati;

vi sono insegnanti che, specializzati nel 1994, hanno maturato più di 360 giorni di insegnamento e sarebbero passati di ruolo se fossero partiti i corsi abilitanti, riservati ai docenti in possesso di almeno 360 giorni di anzianità di servizio nella scuola pubblica;

essi ora rischiano di non insegnare più, se non si indicano i concorsi o i corsi abilitanti e se il Governo, vista la scarsità di fondi a disposizione, decidesse di convertire sul sostegno buona parte degli insegnanti di ruolo in esubero, con un corso riservato di specializzazione della durata di un anno (e non di due, come è stato per tutti gli altri). Questo porterebbe a saturare le cattedre di sostegno e quindi a non utilizzare più gli attuali precari, anche se specializzati e con anni di esperienza —:

quali iniziative intenda attivare per non perdere il patrimonio di competenza degli insegnanti di sostegno specializzati con i corsi biennali organizzati da enti o istituti regolarmente autorizzati dal ministero della pubblica istruzione e che già svolgono questo lavoro. (4-06089)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che, a conclusione dei corsi di specializzazione effettuati a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, i candidati che vi partecipano con esito positivo conseguono un titolo che, pur attestando una specifica preparazione per lo svolgimento di attività di sostegno a favore degli alunni disabili, non ha tuttavia valore abilitante, richiedendosi a tal fine il superamento di un apposito esame di stato, in conformità di quanto sancito dall'articolo 33, 5° comma, della Costituzione.*

Va, ad ogni modo, precisato che i titoli di cui trattasi costituiscono pur sempre un requisito necessario per l'espletamento dell'attività di sostegno, come si desume dall'articolo 14, comma 6, della legge n. 104

del 1992, laddove si afferma che « l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruoli specializzati ».

Ne consegue che possono ottenere la nomina come insegnanti a tempo indeterminato, su posti di sostegno, coloro che siano in possesso di entrambi i requisiti richiesti, vale a dire abilitazione e specializzazione.

A quest'ultima tuttavia non potrebbe essere attribuito valore abilitante, così come auspicato dalla S. V. Onorevole, tenuto conto che l'attività di sostegno non è configurabile come disciplina di insegnamento a sé stante, concretandosi essa soltanto in interventi individualizzati di natura integrativa a favore degli alunni in situazione di handicap, così come espressamente stabilito dall'articolo 9 ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975.

Il fatto che tutti i docenti debbano essere abilitati per accedere all'insegnamento è confermato, peraltro, dai recenti DD.PP.RR. n. 471 e n. 471 entrambi del 1996 che, nel porre le basi per la formazione universitaria degli stessi docenti, stabiliscono che la specializzazione per il sostegno possa essere conseguita nell'ambito dei curricoli di studio da tali decreti previsti.

Quanto poi alla priorità nell'accesso ai posti di sostegno, che verrebbe acquisita da docenti con contratto a tempo indeterminato, i quali verranno in possesso del titolo di specializzazione attraverso la frequenza di corsi intensivi non superiori ad un anno — così come previsto dalla legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 75 — non sembra che tale circostanza possa creare disparità di trattamento rispetto agli insegnanti a tempo determinato di cui è cenno nell'interrogazione, atteso che questi ultimi, ancorché in possesso della specializzazione, mancano del titolo abilitante, posseduto invece dai docenti con contratto a tempo indeterminato.

Premesso, infine, che le disposizioni contenute nell'articolo 3 (comma 5) del decreto-legge n. 323 del 1996, convertito con modificazioni della legge n. 425 del 1996, hanno fatto venir meno la copertura finan-

ziaria per l'attivazione dei corsi abilitanti già previsti dall'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, si fa presente che il problema dei docenti precari è ben presente all'attenzione di questo Ministero, che sta vagliando le varie possibilità di soluzione, da realizzare, nelle competenti sedi istituzionali, non appena sarà completata la razionalizzazione della rete scolastica e saranno perfezionate le altre iniziative in corso in materia di istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

SINISCALCHI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

l'appello lanciato dalle colonne del giornale *Il Mattino* del 6 novembre 1996 dal maestro Roberto De Simone, musicologo di fama internazionale e direttore del conservatorio di musica « San Pietro a Majella » in Napoli, ha dato conto delle condizioni di abbandono e di pauroso degrado in cui versa la biblioteca di quel conservatorio;

dall'appello del maestro De Simone emerge una situazione di sfascio irreparabile, in virtù della quale « uno dei momenti della nostra storia, della nostra più autentica identità culturale sta andando in rapida rovina »;

infissi fatiscenti, assenza di climatizzazione, infiltrazioni di umido stanno riducendo in carta straccia ed in polvere documenti del Cinquecento, lettere autografe del Bellini, partiture, manoscritti, una intera collezione di eccezionali autografi;

« a ciò si aggiunge l'esiguità del personale, un disordine assoluto nella catalogazione, incuria di decenni che hanno degradato il patrimonio della quadreria dei ritratti e la materia dei cimeli storici » —;

quali provvedimenti si intendano adottare per punire i responsabili di questa incivile situazione e per recuperare, almeno in parte, i danni, e quali urgenti

iniziative nell'ambito delle rispettive competenze, si intendano adottare. (4-05075)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questo Ministero non ignora la situazione di grave precarietà della biblioteca annessa al Conservatorio di Musica « S. Pietro a Majella » di Napoli, i cui problemi potranno invero trovare soluzione ove a tale istituzione siano assegnate, come si auspica, più adeguate risorse finanziarie, umane e strutturali tali da consentirle di gestire l'inestimabile patrimonio artistico e culturale ivi custodito.*

Al riguardo va tenuto presente che sia la predetta biblioteca sia quelle annesse ad altri Conservatori, pur appartenendo ad istituzioni scolastiche, dispongono, nella maggior parte dei casi, di un patrimonio acquisito nel corso dei secoli, che costituisce un imprescindibile riferimento per il territorio e per gli studiosi di tutto il mondo e che, per qualità e quantità, supera di gran lunga, la sfera didattica.

Si ritiene pertanto che, per un sostanziale recupero ed una migliore funzionalità delle biblioteche in parola, sia quanto mai necessario attivare iniziative straordinarie con la collaborazione di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate.

Inoltre alcune biblioteche che, come quella cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole sono collocate in edifici di grande rilevanza storica e architettonica, presentano seri problemi di manutenzione e adattamento delle strutture alle esigenze del servizio, la cui soluzione non può prescindere dal fattivo intervento degli organismi preposti alla conservazione e tutela degli immobili di interesse storico-artistico.

Tra le iniziative intanto già avviate, si ricorda che recentemente questa Amministrazione, d'intesa con il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, ha elaborato un progetto volto a salvaguardare, valorizzare e rendere più diffusamente fruibile il patrimonio custodito presso le biblioteche dei Conservatori.

Nell'ambito di tale progetto, di carattere generale e innovativo, poiché riguarda tutti i conservatori di musica e verte principal-

mente sulla possibilità di informatizzare le relative biblioteche, inserendole anche nella rete SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), particolare attenzione è stata riservata alla Biblioteca del Conservatorio « S. Pietro a Majella » di Napoli. Da questa infatti - dopo gli opportuni approfondimenti ed il reperimento delle risorse - dovrebbe partire la concreta sperimentazione del progetto in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

STRAMBI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nonostante i ripetuti interventi di parlamentari nella XII legislatura, tra cui l'interrogazione degli on. Lopedote, Nadia Masini, Dalla Chiesa e Bracci Marinai del 14 novembre 1995, la situazione di numerosi insegnanti, di cui ai punti seguenti, non mostra segni di soluzione, tanto che può essere sinteticamente ricostruita riproponendo l'interrogazione sopra ricordata;

si rammenta in particolare che, in occasione del concorso per titoli ed esami a posti e cattedre per la scuola media indetto nel 1992 ed espletato nel corso del 1994, non furono assegnati ai vincitori i posti della dotazione organica aggiuntiva (Doa) relativi agli anni scolastici 1983-1984-1985;

in seguito ai ricorsi presentati al tribunale amministrativo regionale del Lazio, i docenti promotori degli stessi risultarono vincitori e conseguentemente furono nominati in ruolo;

nello stesso periodo, nella scuola elementare una analoga situazione fu risolta con la circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 111 dell'aprile 1987, che estendeva il diritto di immissione in ruolo su tutti i posti della corrispondente dotazione organica;

i ricorsi presentati al Consiglio di Stato contro le suindicate decisioni del TAR del Lazio furono in numerose occasioni respinti;

solo nel maggio 1994 la VI sezione del Consiglio di Stato ha accolto un ricorso del Ministro della pubblica istruzione con riferimento alla tardività con cui sarebbero stati presentati i ricorsi accolti dal tribunale amministrativo regionale;

nel corso del 1995 si sono avuti sulla stessa materia ulteriori e contraddittori pronunciamenti del Consiglio di Stato;

diverse centinaia di docenti già nominati in ruolo e in servizio per un numero considerevole di anni vengono successivamente licenziati in conseguenza della sopra descritta situazione -:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in riferimento a una situazione causata da omissioni e da erronee interpretazioni dell'amministrazione scolastica e se non ritenga di dover accogliere, in sede di eventuale reitera del decreto legge n. 225 del 1996, una proposta di sanatoria.

(4-01813)

RISPOSTA. — *L'interrogazione parlamentare in oggetto indica ripropone, come nella stessa si evidenzia, la questione, a suo tempo rappresentata con l'analogo atto di sindacato ispettivo dell'On. Logopedote ed altri Deputati (n. 4-15745 del 14.11.1995), al quale non fu possibile dare riscontro per lo scioglimento anticipato della XII Legislatura.*

La questione, com'è noto, interessa quei docenti di scuola media che, essendo risultati idonei in eccedenza al numero dei posti di dotazione organica aggiuntiva — assegnato al concorso a cattedre indetto nel 1982 — avevano chiesto di essere nominati sulla quota parte di detta dotazione che l'amministrazione aveva riassorbito in quanto non utilizzata per le esigenze previste dalla legge n. 270 del 1982.

Si ricorda, al riguardo, che tale legge, istitutiva delle dotazioni organiche aggiuntive, aveva previsto — relativamente alle scuole materne, elementari e medie di I grado — che, in sede di prima applicazione, la metà dei relativi posti fosse riservata ai concorsi e la restante metà fosse utilizzata

per l'assorbimento dei docenti soprannumerari e per i trasferimenti interprovinciali (articolo 20 — commi 5 e 7).

Senonché il comportamento dell'Amministrazione, che come accennato, dispose il riassorbimento dei posti residuati dopo il soddisfacimento delle predette esigenze, fu contestato da alcuni docenti, i quali sostenevano che tali posti avrebbero dovuto essere destinati ad ulteriori nomine in ruolo di quei candidati, che avevano conseguito l'idoneità a seguito della procedura concorsuale indetta nel 1982, alla stregua di quanto a suo tempo disposto per gli insegnanti elementari.

Come si rileva anche nell'interrogazione, la questione è stata oggetto di varie impugnative sia ai Tribunali Amministrativi Regionali sia al Consiglio di Stato, le cui decisioni, in molti casi favorevoli ai ricorrenti, hanno trovato peraltro esecuzione da parte dei Provveditori agli Studi, mediante l'immissione in ruolo degli interessati.

La nomina in ruolo di coloro che, di volta in volta sono risultati vincitori dei ricorsi, è avvenuta, in effetti sino al 1994, anno in cui il Consiglio di Stato, in sede di appello, ha mutato il precedente orientamento ed ha dichiarato irricevibile quei gravami che erano stati proposti quando le relative graduatorie concorsuali, dato il tempo intercorso, avevano ormai perso attualità e validità.

Tale mutato orientamento ha indotto il Ministero, in relazione all'obbligo di ottemperanza alle ultime determinazioni dello stesso Consiglio di Stato, a dare istruzioni ai Provveditori agli Studi, con circolare n. 122 del 27.3.1996, affinché i docenti, che, per effetto delle sentenze di primo grado, avevano continuato a prestare servizio anche in pendenza dei giudizi di appello proposti dall'Amministrazione, fossero mantenuti in attività fino al termine dell'anno scolastico 1995/1996 a salvaguardia della continuità didattica a favore degli alunni.

Alla predetta circolare ha fatto poi seguito quella n. 450 del 10.8.1996, con la quale il Ministero, sulla base di obiettive valutazioni — tra cui il parere favorevole ad una soluzione positiva espresso dall'Avvocatura Generale dello stato e la considera-

zione che le più recenti decisioni del Consiglio di Stato attengono ad aspetti procedurali senza far venir meno le motivazioni sostanziali delle precedenti pronunce giurisdizionali - ha ritenuto che alla questione possa darsi legittimamente soluzione in via amministrativa, mediante il mantenimento in servizio dei docenti interessati e la conferma dei provvedimenti di nomina a suo tempo disposti, fatte ovviamente salve eventuali posizioni di terzi acquisite a seguito di operazioni di mobilità già effettuate.

Con quest'ultima circolare i Provveditori agli Studi sono stati, pertanto, invitati ad assumere le necessarie determinazioni di competenza, previo approfondito esame dei singoli casi.

Si ritiene conclusivamente che con le istruzioni come sopra impartite il Ministero abbia assunto un orientamento sostanzialmente favorevole a risolvere la questione nel senso prospettato dalla S.V. Onorevole, fermo restando che eventuali sanatorie di carattere generale non potranno che essere adottate nelle competenti sedi legislative.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

STUCCHI e ALBORGHETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

fin dall'inizio dell'anno scolastico 1996-1997 gli studenti dell'istituto tecnico per ragionieri e geometri « Einaudi » di Dalmene (Bg) lamentano la mancanza di alcuni insegnanti;

tali studenti rivendicano — giustamente — il diritto ad avere un corpo insegnante completo;

le cattedre scoperte riguardano materie fondamentali, quali la ragioneria, l'economia aziendale, la matematica e la fisica;

ad oggi sono stati adottati esclusivamente provvedimenti « tampone », con la nomina, per brevi periodi, di insegnanti supplenti;

il provveditorato agli studi di Bergamo ha contribuito a complicare il problema in oggetto ritardando le nomine dei supplenti;

una soluzione definitiva della problematica in questione sembra prospettarsi per alcune delle cattedre scoperte mentre, nel particolare, appare difficile per la nomina dell'insegnante di fisica —:

se sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se non ritenga opportuno intervenire direttamente al fine di risolvere con celerità le problematiche sopra evidenziate;

se intenda accettare eventuali responsabilità del provveditorato agli studi di Bergamo.

(4-04705)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno far presente che i ritardi nel conferimento delle supplenze al personale docente per le esigenze dell'istituto tecnico per ragionieri e geometri « Einaudi » di Dalmene agli inizi del corrente anno scolastico, non sono stati determinati da inadempienze da parte del competente Provveditore agli studi di Bergamo bensì dai tempi necessari per il reperimento di detti docenti.*

In particolare il Provveditore agli studi ha precisato che per assegnare le ore di insegnamento di fisica, disponibili presso la succitata scuola (facenti parte di cattedre orario con ore disponibili presso l'istituto professionale « Mozzali » di Treviglio) sono stati convocati in vari giorni n. 300 aspiranti all'insegnamento abilitati e non abilitati inclusi nell'apposita graduatoria per la classe di concorso 038A fisica.

Soltanto in data 11.11.1996 il prof. Zarroli Stefano collocato appunto al 300 posto ha accettato la cattedra orario in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

TREMAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la scuola media statale di Villongo ha la più alta percentuale di ragazzi portatori

di *handicap* rispetto alle altre scuole della provincia di Bergamo;

malgrado questa particolare situazione, è sempre priva dell'ascensore che permetterebbe agli studenti disabili di accedere al piano interrato dove sono collocate tutte le aule di laboratorio, i *computers*, l'aula di musica e la videoteca;

tutte le richieste dei genitori, avanzate ormai da anni e sempre sollecitate, per la messa in opera di un ascensore, sono state disattese;

l'amministrazione comunale sostiene di aver approvato una delibera per eseguire l'opera il 5 agosto 1995 e imputa a successive lungaggini di ordine burocratico e procedurale l'esecuzione dei lavori, affidati alla ditta appaltatrice il 27 maggio 1996;

la signora Baitelli ha deciso di non mandare più a scuola la figlia Ines sino a quando non verrà installato l'ascensore —;

se intenda intervenire con urgenza al fine di permettere ai ragazzi disabili di Villongo una frequenza scolastica regolare senza gli attuali gravi inconvenienti che possono compromettere anche il buon esito dei loro studi. (4-03470)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Premesso che in materia di edilizia scolastica la competenza è totalmente devoluta dalla normativa vigente agli Enti locali, e che l'intervento statale ha una natura puramente sussidiaria, il Provveditore agli studi di Bergamo si è attivato presso i suddetti Enti al fine di rimuovere le barriere architettoniche, che impediscono agli studenti della scuola media di Villongo (BG), portatori di *handicap*, di accedere liberamente ai locali della medesima.

Risulta che l'Amministrazione Comunale abbia affidato, nel maggio 1996, ad una ditta appaltatrice, i lavori di installazione di un ascensore e che successivamente, questi, siano stati subappaltati ad altra ditta, al

momento tali lavori procedono, anche se lentamente, e si presume che in breve saranno completati.

Il Capo dell'Ufficio Scolastico Provinciale ha chiesto al Preside della scuola media di Villongo di assicurare ogni possibile appoggio alla famiglia dell'alunna Ines Baitelli (che, in attesa dell'installazione dell'ascensore, non frequenta la scuola ma un'Istituto medico psicopedagogico e riabilitativo in un comune vicino) garantendole ogni intervento utile a consentire il suo rientro a scuola mentre i lavori vengono completati, come del resto è accaduto nello scorso anno scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

VALPIANA e LENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

gli insegnanti di strumento musicale precari (supplenti annuali), impegnati nella scuola media nei corsi di sperimentazione musicale, insegnano grazie ad una graduatoria specifica per soli titoli; diversa da quella relativa agli insegnanti di educazione musicale;

il decreto ministeriale istituì tali corsi vent'anni fa, e tuttavia permane tuttora la loro natura sperimentale non essendosi ancora pervenuti ad una sua istituzionalizzazione;

l'insegnamento dello strumento musicale non costituisce ancora cattedra di concorso ed i docenti di tutt'Italia non hanno potuto accedere al ruolo, nonostante l'anzianità di servizio accumulata;

le scuole veronesi che applicano la sperimentazione musicale sono solo due; nulla perciò dovrebbe impedire ai docenti di ottenere la nomina all'inizio di settembre, con l'avvio delle attività scolastiche, come è stato negli anni precedenti;

all'avvio del nuovo anno scolastico, tuttavia, tali insegnanti non hanno ancora ricevuto alcuna comunicazione e la funzionaria del provveditorato che si occupa

della sperimentazione, nelle occasioni in cui è stata contattata, ha dato risposte evasive;

fino a questo momento, senza apparente motivo, i supplenti non hanno ancora ricevuto comunicazioni ufficiali, con grave danno anche economico;

inoltre, spesso, durante i mesi di insegnamento, gli stipendi arrivano in ritardo rispetto a quelli dei colleghi di ruolo, pari anche a due mesi —:

se la stessa vicenda esposta in premessa si sia verificata presso altri provveditorati agli studi;

che cosa intenda fare per risolvere la situazione dei precari dei corsi di sperimentazione musicale;

se intenda, e come, rendere meno precaria tale sperimentazione;

come ritenga di riorganizzare l'insegnamento musicale e, in particolare, l'insegnamento di strumenti musicali;

se il comportamento del provveditorato agli studi di Verona sia da considerarsi corretto;

se non ritenga che la situazione penalizzante di questi insegnanti precari, alcuni dei quali in tale situazione da quasi un decennio, possa trovare soluzione.

(4-03404)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto si fa presente che stante l'attuale normativa non è possibile istituire una classe di concorso*

specifica per l'insegnamento di strumenti musicali nella scuola media, in quanto detto insegnamento non rientra nel l'ordinamento degli istituti di istruzione secondaria di primo grado ma viene impartito soltanto in via sperimentale.

Il servizio prestato dai docenti interessati viene tuttavia equiparato a tutti gli effetti all'insegnamento dell'educazione musicale, compresa la maturazione dei requisiti di anzianità richiesti per la partecipazione al concorso per soli titoli e la valutazione nelle graduatorie degli aspiranti a supplenze.

Si fa anche presente che è attualmente all'esame della camera dei deputati il testo unificato di iniziativa parlamentare che prevede, tra l'altro, il riordinamento degli studi musicali; in quella sede non si mancherà di esaminare anche la problematica alla quale fa riferimento la SV. Onorevole.

Per quanto riguarda poi le operazioni di assunzione dei docenti per tale insegnamento, presso le scuole di Verona il competente Provveditore agli Studi ha precisato che il conferimento delle supplenze annuali è avvenuto in data 16.9.96 data di inizio delle lezioni nelle scuole medie della provincia.

Il medesimo Provveditore ha anche fatto presente che i ritardi nella corresponsione degli stipendi ai succitati docenti, come peraltro a tutto il personale supplente, sono stati determinati da ritardi nell'accreditamento dei fondi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.